

RESOCONTO STENOGRAFICO

341.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	37707	provato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987. <i>(approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3357).</i>	
Disegni di legge di conversione:		PRESIDENTE	37707
(Annunzio della presentazione) . . .	37707	PORTATADINO COSTANTE, (DC), Relatore	37707
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	37707	VITALONE CLAUDIO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	37707
(Autorizzazione di relazione orale) .	37707		
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	37752	Disegno di legge (Discussione):	
Disegno di legge (Discussione):		Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso,	
S. 902. — Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), ap-			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

	PAG.
con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987 (<i>Articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3526).	
PRESIDENTE	37709
DUCE ALESSANDRO, (DC) <i>Relatore</i> . . .	37709
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37709
Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3545).	
PRESIDENTE	37710
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i> . . .	37710
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37710
Disegno di legge (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (<i>articolo 79, comma 6 del regolamento</i>) (3546).	
PRESIDENTE	37711, 37712
MARRI GERMANO (PCI), <i>Relatore</i>	37711
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37712
Disegno di legge (Discussione):	
S. 975. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3638).	
PRESIDENTE	37713, 37714
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i> . . .	37713
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37714
Disegno di legge (Discussione):	
S. 1044. — Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di	

	PAG.
Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3639).	
PRESIDENTE	37714, 37715
MARRI GERMANO (PCI), <i>Relatore</i>	37715
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37715
Disegno di legge (Discussione):	
S. 1156. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984 (<i>approvato dal Senato</i>) (3740).	
PRESIDENTE	37716
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i> . . .	37716
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37716
Disegno di legge (Discussione):	
S. 1157. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985 (<i>approvato dal Senato</i>) (3741).	
PRESIDENTE	37717
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i> . . .	37717
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37717
Disegno di legge (Discussione):	
S. 1305. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987 (<i>approvato dal Senato</i>) (<i>articolo 79, comma 6, del regolamento</i>) (3748).	
PRESIDENTE	37718, 37719
DUCE ALESSANDRO (DC), <i>Relatore</i> . . .	37718
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37718

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

PAG.	PAG.
Proposte di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	
37752	
Proposte di legge (Discussione): MARTINAZZOLI ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788); LABRIOLA: Norme sulla giurisdizione amministrativa (1726). PRESIDENTE	
37738, 37739, 37741, 37744, 37747	
CIAFFI ADRIANO, (DC) <i>Relatore f.f.</i> . . .	
37739, 37744	
DEL PENNINO ANTONIO (PRI)	
37739	
MACCANICO ANTONIO, <i>Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali</i>	
37739, 37744	
STRUMENDO LUCIO (PCI)	
37741	
Interrogazioni e mozione: (Annunzio)	
37752	
Mozioni concernenti l'Antartide (Discussione): PRESIDENTE	
37719, 37726, 37729, 37732, 37734, 37735, 37738	
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI)	
37732	
MATTIOLI FRANCESCO GIANNI (Verde)	
37722	
PARLATO ANTONIO (MSI-DN)	
37726	
RUTELLI FRANCESCO (Misto)	
37729	
TESTA ENRICO (PCI)	
37734	
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	
37735	
Risoluzione: (Annunzio)	
37752	
Per la discussione di una mozione: PRESIDENTE	
37747, 37748	
FIORI PUBLIO (DC)	
37747	
Per lo svolgimento di una interrogazione: PRESIDENTE	
37748	
DUCE ALESSANDRO (DC)	
37748	
Ordine del giorno della seduta di domani	
37748	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

La seduta comincia alle 16.

NATALE AMODEO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Foschi e Zoso sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa hanno presentato alla Presidenza a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate» (4210);

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro hanno presentato alla Presidenza a

norma dell'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (4211).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del Regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti, in sede referente, rispettivamente:

alla IV Commissione permanente (Difesa), con il parere della I, della V e della XI Commissione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro), con il parere della I, della II, della IV e della V Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 12 ottobre 1989.

Autorizzazione di relazioni orali.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione dei seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile» (4178);

«Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (4179).

Pertanto le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali) e la XI Commissione permanente (Lavoro) sono rispettivamente autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Avverto che ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 902.

— **Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3357).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Si-

gnor Presidente, trattasi di un testo più completo contenente un emendamento già approvato dalla precedente sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale del turismo.

Poiché esso non innova sostanzialmente la natura della stessa convenzione, ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e raccomando l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 15 dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dello Statuto dell'Organizzazione.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Comitato intergovernativo per le migrazioni è un'organizzazione che ha ormai oltre trent'anni di vita, e in essa convergono rappresentanze dell'Europa occidentale, dell'America latina, dell'Australia e degli Stati Uniti.

Durante la sua lunga attività — che ormai, lo ribadisco, supera i trent'anni —, questo Comitato ha svolto una intensa attività a sostegno delle migrazioni; in particolare, ha tutelato tutti gli aspetti legati ai flussi immigratori.

Gli emendamenti da un lato riguardano,

la denominazione, che d'ora in poi dovrebbe essere «Organizzazione internazionale per le migrazioni», dall'altro propongono la durata di cinque anni per la permanenza in servizio del direttore generale dell'organizzazione. Fra gli organi vengono inoltre meglio definiti i poteri del Comitato esecutivo, del quale sono esplicitate funzioni di fatto già esistenti: presentazione di autonome proposte, possibilità di raccomandazioni e creazione di speciali sottocomitati. Occorre inoltre definire meglio gli aspetti organizzativi dell'ente.

Crediamo si tratti di una serie di proposte che renderanno più agevole il compito di questa organizzazione e, in particolare, più tempestive le sue possibilità d'intervento.

Per queste ragioni, raccomando l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo concorda con le considerazioni dell'onorevole relatore e raccomanda alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la Risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'atto costitutivo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Signor Presidente, il protocollo in esame riveste notevole importanza, soprattutto

nel contesto odierno delle relazioni tra Italia e Argentina; infatti, si applica in particolare (con prescrizioni piuttosto dettagliate ed estremamente attuali) ai lavoratori che soggiornano temporaneamente nel territorio di uno dei due Stati. Non si tratta tanto dell'immigrazione classica quanto di quella temporanea e conseguente all'internazionalizzazione delle imprese, in particolare quelle destinate a realizzare specifici progetti nel campo della cooperazione internazionale.

Ciò comporta, evidentemente, che i lavoratori non acquisiscono a residenza definitiva nell'altro Stato, e pertanto alcune facilitazioni si rendono necessarie per ciò che riguarda l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori e delle loro famiglie, le strutture di carattere sanitario, scolastico, educativo e quant'altro corrisponda alle necessità di vita nel paese di residenza temporanea.

Si prevedono inoltre misure necessarie ad evitare i problemi derivanti dalla doppia imposizione fiscale, dal momento che il soggiorno è temporaneo.

Per questi motivi e tenendo in considerazione l'importanza assunta dalle relazioni tra Italia e Argentina nel quadro del trattato di associazione particolare firmato dai due paesi, raccomando la ratifica del protocollo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori al seguito di imprese è stato firmato a Roma in occasione della visita del presidente Alfonsin in Italia nel dicembre del 1987.

Si tratta di un protocollo che, pur applicandosi esclusivamente ai lavoratori temporaneamente presenti nei due paesi, si inserisce nel quadro dell'intensa azione svolta dal Ministero degli affari esteri per sviluppare la normativa bilaterale in materia sociale con quei paesi a grande pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

senza italiana — e l'Argentina è tra questi — con il fine specifico di disciplinare e garantire l'attività delle numerose imprese che, con il nuovo corso delle relazioni economiche, si recheranno ad operare nel grande paese sudamericano.

Per queste considerazioni e per quelle già espresse dall'onorevole relatore, alle quali il Governo aderisce per intero, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 3545.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.

(E' approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

(E' approvato).

ART. 3.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

(E' approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(E' approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Marri.

GERMANO MARRI, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 3546, approvato all'unanimità dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, è relativo alla ratifica della convenzione sulle funzioni consolari tra l'Italia e l'Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, in occasione della visita del presidente Alfonsin nel nostro paese.

La suddetta convenzione sostituisce

quella precedente, risalente al 1896, ed è dettata dalla necessità di giungere ad una ridefinizione dei rapporti tra i due paesi, alla luce dei mutamenti intervenuti nella normativa internazionale in circa un secolo di vita, in particolare per l'entrata in vigore della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari che risale al 1963.

Le norme contenute nell'accordo hanno un carattere complementare rispetto a quelle della convenzione di Vienna, che continua a regolare la materia per le parti non espressamente contemplate dall'accordo in esame. Quest'ultimo, invece, dedica una particolare attenzione all'esame delle funzioni consolari e dei poteri dei funzionari consolari nella tutela degli interessi dei propri concittadini, anche nei confronti delle autorità dello Stato ricevente.

Una particolare spinta alla firma di questa convenzione è venuta, d'altra parte, dalla presenza in Argentina di una numerosissima comunità italiana e dalla conseguente necessità di approntare gli strumenti nuovi per una maggiore e più puntuale tutela degli interessi di questa nostra comunità. E mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi, in occasione della discussione sulla ratifica della convenzione, sull'estrema difficoltà in cui versa una parte consistente della comunità italiana in Argentina, alla luce della situazione economica di quel paese. La nostra comunità si trova in una condizione di gravissima precarietà, tanto che in più occasioni si è evidenziata l'esigenza di promuovere una serie di provvidenze (non escluso un assegno sociale) per una parte di tale comunità (anziani, nullatenenti, pensionati con piccolissime risorse e così via). Ciò è stato discusso anche durante la conferenza sull'emigrazione.

In questi ultimi tempi il richiamo è diventato ancora più pressante e la comunità italiana ha chiesto lo svolgimento di una conferenza in Argentina sul tema dell'assistenza sociale a questa parte dei nostri connazionali.

Proprio nel momento in cui definiamo un potenziamento ed una presenza ancora più forte della nostra rete consolare in

Argentina, mi è sembrato opportuno richiamare questo problema specifico, che riveste senza dubbio grande importanza per una comunità che si sente tuttora legata all'Italia e nei confronti della quale dobbiamo compiere atti ancora più decisi e più incisivi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, come ha ricordato l'onorevole relatore, l'ammodernamento delle funzioni consolari e dei poteri dei funzionari consolari si inserisce coerentemente nella strategia tesa alla tutela e al miglioramento delle forme di tutela degli interessi dei cittadini nei confronti dello Stato ricevente.

Tale convenzione, che provvede ad integrare quella di Vienna del 1963, corrisponde all'esigenza di allestire un nuovo assetto di relazioni tra Italia ed Argentina, su un piano di rapporti consolari di maggiore modernità ed efficienza, a tutto vantaggio di quella comunità che è storicamente presente in quel territorio da moltissimi anni.

Per tali considerazioni e per quelle svolte puntualmente dal relatore il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 3546.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò di retta mente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 della Convenzione medesima.

(È approvato).

ART. 3.

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 975.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3638).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica ita-

liana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lettura del titolo del disegno di legge n. 3638 può suscitare una certa curiosità in quanto non sembra procedura normale stipulare una convenzione in materia di promozione e tutela degli investimenti fra l'Italia e lo Sri Lanka, trattandosi di paesi fra loro lontani e dotati di strutture e di economie molto differenti.

In verità questa convenzione affonda le sue radici in un rapporto antico che lega il nostro paese allo Sri Lanka, rapporto (che è di natura economica e culturale ed è legato a scambi di vario genere. Tale rapporto è stato fortemente indebolito dalla crisi interna che travaglia lo Sri Lanka e dalla guerra di questi ultimi anni.

La considerazione dei dati commerciali ed economici dei due paesi ha indotto il nostro Governo e i ministeri proponenti a stendere il testo di tale convenzione, che vuole appunto aiutare la ripresa e lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e lo Sri Lanka, anche in considerazione del fatto che, essendo quest'ultimo esportatore di materie prime, il suddetto sviluppo presenta un indubbio interesse in prospettiva anche per l'economia italiana.

La convenzione si muove lungo la strada della tutela e della promozione degli investimenti. Occorre in particolare evidenziare la clausola della nazione più favorita, con le consuete eccezioni, nonché la previsione degli indennizzi in caso di espropria-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

zione e danni conseguenti ad eventi bellici, oltre al trasferimento dei proventi e di altri redditi da investimenti ed una organica procedura arbitrare per la composizione di eventuali controversie.

Alla luce di tali considerazioni, sottolineo l'importanza del disegno di legge n. 3638 e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo aderisce pienamente alle considerazioni che sono state svolte dall'onorevole relatore.

La situazione nello Sri Lanka si è fortemente deteriorata per gli avvenimenti che sono stati ricordati e in particolare a causa dei disordini interni provocati dalla dissidenza Tamil. Proprio per superare quella crisi, il governo di Colombo sta cercando di diversificare le basi produttive, avviando programmi di incentivazione di piccole e medie imprese industriali ed incoraggiando l'afflusso di capitali di investitori stranieri.

L'accordo recepisce la posizione italiana sui punti più qualificanti. Esso non prevede l'istituzione di organismi per il proprio funzionamento ma, come ricordava l'onorevole relatore, l'eventualità di dover costituire un collegio arbitrare per la soluzione di eventuali controversie che potessero insorgere non crea problemi particolari e va registrata per mera memoria.

Per queste considerazioni e per quelle già svolte dall'onorevole relatore, il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 3638.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Marri.

GERMANO MARRI, *Relatore*. A seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità si è reso necessario adeguare la normativa riguardante gli atti internazionali stipulati dalla Comunità economica del carbone e dell'acciaio con i paesi terzi. Il disegno di legge al nostro esame riguarda appunto la stipula di un protocollo tra la Repubblica democratica popolare di Algeria e la Comunità.

Il testo del protocollo concerne gli adeguamenti che si sono resi necessari all'accordo del 1976, con particolare rilievo al testo dell'accordo ed ai prodotti oggetto dell'accordo. L'articolo 3 riguarda il disarmo graduale da parte spagnola dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Algeria, da completare nel 1993. Una medesima disposizione riguarda il Portogallo. Viene inoltre prevista l'eventuale sospensione da parte della Spagna e del Portogallo della riscossione dei dazi o delle tasse previsti dagli articoli 3 e 4. Le ultime norme riguardano le disposizioni generali e finali.

E' da segnalare che la conclusione dei protocolli con l'Algeria ha rappresentato una tappa importante nel processo di rafforzamento delle relazioni reciproche. Con la conclusione di protocolli in questione la Comunità dovrebbe ulteriormente migliorare il proprio interscambio con la Repubblica algerina, già per altro caratterizzato da una posizione di netto predominio rispetto agli altri paesi con una quota percentuale del 55 per cento sul totale degli scambi algerini con l'estero.

Sono queste le motivazioni complessive che hanno spinto la Commissione affari esteri a pronunciarsi all'unanimità a favore del disegno di legge di ratifica n. 3639.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo fa proprie le considerazioni svolte dal relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 3639.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, Identici nel testo del Senato e della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione: dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Discussione del disegno di legge: S. 1156.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984 (approvato dal Senato) (3740).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa convenzione potrebbe essere da noi definita, senza tema di sbagliare, una convenzione turistica. Essa infatti pone termine ad un regime di regolamentazione provvisoria tra il nostro paese e la compagnia di bandiera di navigazione aerea delle Seychelles, per instaurare un regime di carattere permanente e duraturo, che si è reso necessario per l'aumento progressivo del traffico aereo nei due sensi.

Il testo consta di 19 articoli, grazie ai quali troveranno sistemazione e regolamentazione stabile la materia della navigazione aerea e tutte le altre esigenze determinate dall'incremento del turismo.

Poiché le ragioni e l'urgenza di questo provvedimento sono di tutta evidenza, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Duce, ma non come fruitore di questi voli!

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo racco-

manda l'approvazione del disegno di legge, per le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, identici nel testo del Senato e della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del medesimo.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1157.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985 (approvato dal Senato)**

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

(articolo 79, comma 6, del regolamento (3741)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

Avverto che questo disegno di legge essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il costante sviluppo delle comunicazioni aeree tra l'Italia e la repubblica di Singapore ha indotto il nostro paese a denunciare la convenzione provvisoria che legava i due Stati in questa materia. La trattativa che ne è nata ha portato alla stipula della convenzione ora al nostro esame.

Si tratta praticamente di una nuova rinegoziazione, su base più aggiornata, di tre aspetti fondamentali: le frequenze, il volume del trasporto e le tariffe. Grazie alle nuove tariffe, in particolare, le compagnie del nostro paese, che si erano venute a trovare in condizioni di sfavore, riacquistano una posizione equilibrata rispetto a quelle di Singapore.

Il testo della convenzione fa riferimento ad una tabella delle rotte. Si tratta della definizione effettuata dai due paesi delle rotte e dei corridoi aerei che dovranno essere percorsi dai velivoli nei viaggi verso e da Singapore.

Per queste ragioni sottolineo la validità della convenzione, che aggiorna e migliora le disposizioni provvisorie precedenti, e la sua urgenza, dato il continuo incremento,

come ho detto, del traffico aereo commerciale e turistico tra l'Italia e Singapore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge, per le considerazioni testé esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, identici nel testo del Senato e della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Discussione del disegno di legge: S. 1305.

— **Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 10 ottobre 1987 (approvato dal Senato) (articolo 79, comma 6, del regolamento) (3748).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Duce.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un accordo che regola la cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale tra la Repubblica italiana e quella di Finlandia. E' una convenzione alquanto atipica rispetto ad altre che regolano tale materia, stante la collocazione internazionale della Finlandia e i rapporti che legano il nostro paese a questa Repubblica.

Tale accordo definisce nella parte iniziale cosa debba intendersi per legislazione e amministrazione doganali e per violazione della stessa legislazione doganale; in altre parole esso definisce i termini a cui fa riferimento.

Nell'articolo 2 si parla della portata di questo accordo, mentre nei successivi articoli si fa riferimento allo scambio di informazioni, alla sorveglianza delle persone, delle merci e dei mezzi di trasporto nonché alle indagini che potranno essere

condotte ai fini dell'accertamento delle violazioni.

Nella parte finale dell'accordo si fa riferimento alle eccezioni all'obbligo di fornire assistenza e alle notificazioni e misure e decisioni amministrative nonché ai recuperi, ai costi, alle spese e allo scambio di assistenza.

Voglio aggiungere che nella parte finale dell'accordo è anche contenuta una dichiarazione interpretativa formulata dagli esperti delle due amministrazioni, in particolare dai direttori generali delle dogane, in quanto si è reso necessario anche definire cosa significhi nei due paesi l'espressione «dazi doganali».

Dato il regime di provvisorietà e di incertezza che ha regolato la materia negli anni passati, ritengo che il disegno di legge di proposta interministeriale (esteri, interno, giustizia, finanze, tesoro e commercio con l'estero) rappresenti un passo in avanti nella normalizzazione dei rapporti tra le due Repubbliche. Ne sollecito quindi l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di stato per gli affari esteri*. Il Governo crede doveroso sottolineare, così come del resto ha già fatto il relatore, che questo accordo si inserisce nell'ampio quadro delle analoghe intese finalizzate dall'Italia in un settore di particolare delicatezza. Mi riferisco al progressivo estendersi dei fenomeni criminali che si connettono con il narcotraffico e alle attività illecite comunque collegate alla produzione e al commercio delle sostanze stupefacenti, attività che richiedono un crescente impegno della collettività internazionale.

In considerazione di ciò, sia la parte italiana che quella finlandese hanno disciplinato particolari sistemi di controllo delle persone sospette di essere comunque coinvolte in attività illegali ed hanno disciplinato ulteriormente la possibilità di uno scambio di informazioni per rendere più efficace l'attività repressiva e di prevenzione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Con tale accordo, si è ulteriormente disciplinata la collaborazione per la reciproca tutela degli interessi erariali ed economici dei due paesi, il recupero esattivo degli spazi doganali e lo snellimento delle operazioni di controllo, anche attraverso contatti diretti tra i competenti servizi di ricerca e soprattutto attraverso apposite intese tra le amministrazioni doganali, volte alla pratica realizzazione delle disposizioni contenute nell'accordo medesimo, che presenta anche sotto questo profilo aspetti di rilevante attualità.

Sono queste le ragioni, unitamente a quelle già svolte dal relatore, che inducono il Governo a suggerire l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, identici nel testo del Senato e della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

(È approvato).

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo in altra seduta.

Discussione di mozioni concernenti l'Antartide.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti mozioni:

«La Camera,

premesso che:

nel corso dell'ultima riunione dei Paesi membri del trattato antartico, conclusasi a Wellington (Nuova Zelanda) il 2 giugno 1988, è stata adottata la convenzione per la gestione delle risorse minerarie antartiche;

l'accordo raggiunto dopo sette anni di negoziati, avendo stabilito un quadro legislativo internazionale, incoraggerà le compagnie minerarie a sviluppare progetti di estrazione nel continente antartico e nei mari circostanti;

constatato che:

la convenzione, pur richiedendo che tali attività si svolgano in rispetto dell'ecosistema, non fissa normative severe per regolare la responsabilità civile in caso di incidente;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

osservato che:

l'ambiente antartico è estremamente ostile ad ogni attività umana ed allo stesso tempo rappresenta un unico esempio di ambiente naturale incontaminato, dall'elevato valore per la ricerca scientifica e per la particolarissima fragilità del suo ecosistema;

nel caso di incidente con conseguente fuoruscita, ad esempio, di greggio, le conseguenze sull'intero ecosistema sarebbero catastrofiche;

inoltre l'avvio dello sfruttamento commerciale delle risorse minerarie in Antartide rischia di alterare pericolosamente il delicato equilibrio su cui si è retto fino ad oggi il trattato antartico;

preso atto che:

nel 1991 tale trattato sarà sottoposto, a richiesta di almeno uno dei paesi consultivi, a revisione e che la ratifica della convenzione mineraria minaccia la serenità dei colloqui che si svolgeranno in tale data;

valutato che:

l'Antartide è oggetto di una proposta finalizzata alla costruzione di un Parco mondiale ecologista internazionale Greenpeace;

visto che:

l'Italia, ventesimo Paese consultivo del trattato antartico, sarà chiamata a firmare e ratificare la convenzione mineraria;

ritenuto che:

la scelta del Governo italiano di aderire alla convenzione mineraria è contraria alla politica ambientale perseguita dalla base italiana a Terranova Bay e compromette lo stesso spirito di cooperazione internazionale che ha animato fino ad oggi le attività in Antartide,

impegna il Governo

a non sottoscrivere e non ratificare la convenzione mineraria ed a sostenere e

promuovere tra i Paesi consultivi del trattato antartico la proposta di trasformare l'Antartide nel primo parco mondiale naturale».

(1-00207)

«Mattioli, Scalia, Andreis, Bassi Montanari, Boato, Ceruti, Cima, Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Procacci, Salvoldi, Testa Enrico, Bosselli, Serafini Massimo, Angeloni, Bevilacqua, Bassanini, Tiezzi, Biondi, Ronchi, Tamino, De Lorenzo, Lodigiani, Zangheri, Minucci, Borghini, Violante, Alborghetti, Bianchi Beretta, Macciotta, Barbera, Fagni Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Francese, Garavini, Geremicca, Lodi Faustini Fustini, Montecchi, Montessoro, Nappi, Pinto, Quercioli, Sanna, Alinovi, Angelini Giordano, Angius, Auleta, Barbieri, Bargone, Barzanti, Bassolino, Bellocchio, Benevelli, Bernasconi, Binelli, Bonfatti Pains, Bordon, Brescia, Bruzzani, Bulleri, Calvanese, Cannelonga, Capecchi, Caprili, Castagnola, Cavagna, Ceci, Cervetti, Chella, Cherchi, Ciabbarri, Ciafardini, Cicerone, Ciconte, Ciocci Lorenzo, Civita, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Costa Alessandro, Crippa, D'Alema, D'Ambrosio, Dignani Grimaldi, Di Pietro, Di Prisco, Donazzon, Fachin Schiavi, Felissari, Ferrandi, Filippini Giovanna, Folena, Forleo, Gabbuggiani, Galante, Gasparotto, Gelli, Ghezzi, Grilli, Ingrao, Lauricella, Lavorato, Lo Cascio Galante, Lorenzetti Pasquale, Lucenti, Magri, Mainardi Fava, Mammone, Mangiapane, Manino Antonino, Marri. Ma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

sini, Menzietti, Migliasso, Minozzi, Mombelli, Monello, Montanari Fornari, Motetta, Napolitano, Nardone, Natta, Nerli, Nicolini, Novelli, Occhetto, Orlandi, Pacetti, Pajetta, Pallanti, Palmieri, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pellicani, Petrocelli, Picchetti, Poli, Polidori, Prandini, Provantini, Quercini, Rebecchi, Recchia, Reichlin, Ridi, Romani, Ronzani, Rubbi Antonio, Samà, Sanfilippo, Sangiorgio, Sannella, Sapio, Schettini, Serafini Anna Maria, Serra, Soave, Solaroli, Stefanini, Strada, Strumendo, Taddei, Tagliabue, Toma, Tortorella, Trabacchi, Trabacchini, Turco, Umidi Sala, Vacca, Veltroni, Rodotà, Balbo, Guerzoni, Becchi, Visco, Beebe Tarantelli, Bernocco Garzanti, Bertone, Cederna, De Julio, Diaz, Gramaglia, La Valle, Levi Baldini, Masina, Paoli, Pintor, Rizzo, Calderisi, Mellini, Aglietta, Vesce, Teodori, Rutelli, d'Amato Luigi, Faccio, Modugno, Pannella, Staller, Stanzani Ghedini, Zevi, Di Donato, Parlato, Pazzaglia, Zaniboni, Scotti Vincenzo, Galli».

(14 ottobre 1988).

«La Camera,

premessi che:

L'Antartide costituisce un eccezionale quanto delicatissimo ecosistema di assoluto rilievo scientifico ed ambientale ed in questo senso rappresenta un patrimonio che appartiene al mondo intero;

tuttavia i paesi membri del trattato antartico hanno adottato la convenzione per la gestione delle risorse minerarie dalla quale scaturiranno iniziative per lo sfrut-

tamento minerario del continente antartico, con l'avvio di progetti di trivellazione e di ricerca volti ad estrazioni petrolifere, anche sottomarine di noduli minerali nei mari circostanti, e di altre sostanze;

nel frattempo invece associazioni ambientaliste nazionali ed internazionali hanno proposto la creazione in Antartide di un parco naturale mondiale, in vista delle caratteristiche particolarissime del continente antartico il cui equilibrio non può essere minacciato da attività di ricerca minerarie, a fronte non solo dello stravolgimento ambientale che ne deriverebbe ma, soprattutto, dei rischi connessi all'uso di tecnologie estrattive giammai sicure, in condizioni meteomarine frequentemente proibitive ed a distanze tali che i costi elevatissimi renderebbero del tutto antieconomica — a meno di scaricarli su risorse pubbliche — la ricerca, l'estrazione e il trasporto, anche a fronte di elevati oneri per la frequente sostituzione dei materiali, per l'ammodernamento continuo delle tecnologie impiegate e per quelli del personale specializzato addetto, in missione; in tale contesto e come già ripetutamente denunciato dal MSI in sede parlamentare, se il ruolo dell'Italia non può essere volto alla ricerca scientifica ed alla tutela ambientale, si deve constatare che da un lato le spedizioni scientifiche italiane hanno assunto scarsissimo rilievo scientifico per la zona prescelta — Terranova Bay — già largamente esplorata in precedenza da ricercatori degli USA e della Repubblica federale di Germania e dall'altro vi sono elevatissimi costi, non tutti giustificabili sostenuti dal CNR, mentre si è registrata nell'ultima spedizione italiana la presenza di tecnici dell'ENI che appare essere funzionale solo al censurabile obiettivo dell'AGIP di effettuare successive trivellazioni, in assoluto contrasto, come detto, con la compatibilità ambientale del continente antartico che non è in grado di tollerare alcuna «umanizzazione» del territorio e tanto meno il rischio di catastrofi derivanti da incidenti, purtroppo frequenti, nell'estrazione e nel trasporto di greggio; analoghe iniziative hanno assunto altri Stati;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

non vi è infine dubbio che la civiltà e la cultura politica, scientifica ed ambientalista italiana, anche nel quadro del mantenimento di rapporti di pieno equilibrio tra i paesi membri del trattato antartico e nel ruolo dell'Italia di Stato consultivo nell'ambito del trattato stesso, deve promuovere il miglioramento della propria presenza esclusivamente scientifica volta, perciò stesso, a tutelare l'ambiente antartico, impedendo che su quel continente si scatenino e si scontrino interessi contrastanti volti conflittualmente ad assicurarsi spazi di ricerca e di estrazione mineraria,

impegna il Governo:

1) a verificare la più opportuna localizzazione ed a vigilare sui progetti, la gestione e le risultanze della presenza scientifica italiana in Antartide, qualificandola ulteriormente;

2) ad assumere iniziative per convenzioni internazionali che escludano tassativamente nel futuro la presenza e l'intervento in Antartide da parte di società e di tecnici di aziende, private o statali, volti a fini di ricerca, di prospezione e di estrazione mineraria e petrolifera;

3) a non sottoscrivere e a non ratificare la convenzione mineraria ed a sostenere e promuovere tra i paesi consultivi del trattato antartico la proposta di trasformare l'Antartide nel primo parco mondiale naturale».

(1-00315) Parlato, Guarra, Sospiri, Masano, Pazzaglia».

(21 settembre 1989)

Se la Camera lo consente, la discussione di queste mozioni, che concernono lo stesso argomento, formerà oggetto di un unico dibattito. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

E' iscritto a parlare l'onorevole Mattioli,

che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00207. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo oggi la mozione presentata in occasione della ratifica della convenzione per la gestione delle risorse minerarie antartiche, dopo un anno di lavoro compiuto dalla quasi totalità degli schieramenti politici. Ricordo a questo proposito che la mozione presentata dal gruppo del Movimento sociale italiano riproduce nella sostanza la nostra.

Il gruppo parlamentare verde si è fatto portatore di precise richieste, stimolato da una forte spinta esercitata dal movimento ambientalista ed in particolare dall'associazione ecologista *Greenpeace*. Vorrei infatti precisare che noi verdi vogliamo essere in Parlamento soltanto una interfaccia tra movimento ambientalista ed istituzioni. In questo contesto, l'adesione di moltissimi colleghi alla nostra mozione raccoglie il nostro desiderio di pieno trasversalismo. A nostro giudizio, infatti gli schieramenti devono determinarsi sui contenuti e non sulla base di ideologie molte volte da essi lontane. Questo è il senso del trasversalismo che intendiamo continuare ad affermare.

Esaminiamo i motivi per i quali chiediamo alla Camera dei deputati di impegnare il Governo a non ratificare la convenzione per la gestione delle risorse minerarie antartiche.

Qual è, innanzi tutto, la storia di questa convenzione? Bisogna risalire al trattato antartico del 1959. Esistevano allora sul territorio antartico rivendicazioni unilaterali di alcuni paesi e più precisamente dell'Argentina, dell'Australia, del Cile, della Francia, della Gran Bretagna, della Norvegia e della Nuova Zelanda. Il trattato antartico del 1959 congelò tali rivendicazioni, creando di fatto, in una situazione di demilitarizzazione concordata, le premesse per incentivare la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale.

Questa situazione idilliaca durò molto poco. La formidabile avanzata della tecnologia nel campo della ricerca mineraria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

indusse alcune compagnie minerarie internazionali, già negli anni settanta, a finanziare progetti di ricerca per dar poi seguito a piani di coltivazione mineraria.

Nel 1981, nonostante tale pressione, si riuscì ad approvare una moratoria, nella speranza di ottenere almeno delle normative di salvaguardia. In realtà, bisognava dare soluzione ai problemi del quadro legislativo, alle pretese territoriali che continuavano ad essere avanzate, ma soprattutto, in un quadro di sfruttamento commerciale che all'inizio degli anni settanta esplodeva prepotentemente, alle questioni connesse alla salvaguardia ambientale.

Ricorderete che il 1972 fu poi l'anno in cui nei paesi avanzati cominciarono a circolare le drammatiche curve dei diagrammi contenuti nel rapporto Forrester del MIT, che lasciavano intravedere i problemi dell'esaurimento delle risorse e della crescita degli inquinanti. Allora si sorrisse e si parlò di catastrofismo; oggi quei sorrisi potrebbero forse gelarsi sulle labbra, dopo che si è constatato come quei diagrammi avessero ben individuato l'evoluzione degli anni successivi.

Giungiamo così alla convenzione adottata il 2 giugno 1988 a Wellington, con la firma dei rappresentanti diplomatici dei trentatré paesi del Trattato atlantico, per la quale dal 25 novembre si è aperto l'anno previsto per la firma e la ratifica da parte dei vari paesi, nelle debite forme istituzionali. Ma già all'atto della conclusione della riunione del 2 giugno 1988 Australia, India e Cina manifestarono la loro insoddisfazione, ampiamente condivisa poi dagli ambientalisti di tutto il mondo. Un certo rammarico, debbo aggiungere, venne espresso anche dal nostro paese.

Non credo di violare regole di correttezza dando pubblicità ad una lettera molto significativa da me ricevuta in quei giorni dall'allora ministro degli esteri, onorevole Andreotti. Sollecitato da noi perché l'Italia intervenisse nella vicenda con un più energico atto di salvaguardia ambientale, infatti, il ministro degli esteri mi informava in quella lettera su tutto l'iter che aveva portato alla convenzione e, dopo aver ricordato che purtroppo solo a

partire dal 1977, dopo anni ed anni di trattativa, l'Italia aveva acquisito lo *status* pieno di parte consultiva del trattato, aggiungeva che a quel punto il trattato era già quasi completo.

Certo — proseguiva il ministro — l'Italia avrebbe potuto far fallire la conferenza di Wellington, anche se questo era politicamente impraticabile, dato l'accordo unanime degli altri paesi contraenti. La moratoria d'altra parte stava per scadere; si sarebbe quindi andati ad una situazione di vuoto giuridico, tanto più — aggiungeva nelle sue osservazioni il ministro — che risultava che imprese di alcuni Stati erano impazienti di iniziare l'esplorazione.

Questo è quanto sottolineava in quella occasione l'onorevole Andreotti: una sorta di conflitto per la forte pressione che i paesi minerari tentavano di esercitare — e fino al 2 giugno del 1988, devo aggiungere, purtroppo con esito favorevole — sugli altri paesi del trattato antartico.

Dobbiamo ringraziare l'allora ministro degli esteri per averci assicurato una tale ampia disponibilità di conoscenza dei fatti diplomatici, che ci ha permesso di comprendere meglio la situazione ed anche di capire che il nostro paese poteva ancora giocare — così almeno noi interpretammo la lettera del ministro — un ruolo significativo nel contesto dei paesi del trattato. L'Italia infatti non era una pedina trascurabile, ma il quinto paese più industrializzato, un paese cui non sarebbero mancate certo le capacità tecnologiche per andare avanti sul piano dello sfruttamento di quel territorio.

Veniamo al testo della convenzione ed ai motivi per cui riteniamo che esso non sia valido. Se si dovesse sintetizzare il giudizio in base al quale chiediamo al Parlamento di impegnare il Governo a non firmare, direi che la convenzione è il risultato di un *do ut des* non sostenibile nell'interesse degli equilibri ambientali planetari, perché si risolve nell'appoggio degli Stati con interessi minerari (Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Stati Uniti d'America) a quei paesi, a cui ho già fatto riferimento, che rivendicano un diritto territoriale sulla zona dell'Antartide.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Il guadagno di tali paesi risiederebbe nel fatto che, mentre il loro potere era diminuito a fronte delle iniziative delle Nazioni Unite e della crescita di peso dei membri consultivi del Trattato atlantico, la convenzione attribuisce loro un potere politico e diritti territoriali speciali, ad essi mai riconosciuti dal trattato antartico. In cambio di questo obiettivo vantaggio politico, i sette paesi che rivendicano diritti territoriali concedono l'allentamento dei vincoli ambientali.

Occorre anche registrare una bella vittoria degli operatori minerari, a cui dovrà essere fornita garanzia dallo Stato-sponsor, il quale otterrà a sua volta garanzie atte a proteggere gli investimenti. L'operatore minerario non sarà più responsabile di incidenti provocati — si afferma nella convenzione — da fenomeni ambientali imprevedibili. Ma quali sono questi fenomeni? Anche a questo proposito esprimiamo la nostra critica al testo della convenzione: tutti i vincoli sono descritti in termini così generici e con aggettivi così elastici da renderli non più tali.

L'Antartide è l'unico continente in cui la presenza dell'uomo si è fino ad ora limitata ad una ristretta comunità scientifica, che ha svolto in vari settori programmi congiunti di ricerca, tra i quali sta acquisendo sempre maggior rilevanza quello concernente la biosfera, scientificamente realizzabile solo nelle attuali condizioni di fruizione del territorio.

Il nostro paese è presente sul posto con la missione di Terranova Bay, in gran parte sostenuta dall'ENEA, che svolge importanti programmi scientifici e che, secondo il riconoscimento ottenuto dopo tutte le ispezioni effettuate dalla ipercritica associazione ambientalista *Greenpeace*, risulta essere attentissima al problema dell'impatto ambientale.

L'entrata in vigore di questa convenzione renderebbe invece possibili attività di sfruttamento minerario nelle terre, nelle piattaforme di ghiaccio, nelle isole e nei mari circostanti a sud del 60° parallelo.

Tra gli organi di controllo che prima criticavo vi è una commissione generale, di

cui tutti fanno parte, ma che in realtà è un organo notarile di ratifica. Gli organi che veramente contano, invece, sono i comitati, ed in particolare quello scientifico.

Ebbene, se esaminiamo il rapporto tra il problema dei delicatissimi equilibri strutturali della zona e le salvaguardie offerte al riguardo dalla convenzione, allora possiamo comprendere i motivi per i quali diventa urgente e pressante l'appello da noi rivolto alla Camera dei deputati.

Quali sono questi delicatissimi equilibri?

Come si comprende bene dalla configurazione del buco nell'ozono, aspetti strutturali molto importanti del nostro pianeta determinano una singolare situazione nei poli. E non abbiamo ancora una chiara conoscenza del ruolo che la struttura dei campi magnetici esercita nel nostro pianeta.

Perché il buco nell'ozono è localizzato proprio in quel punto? Perché i fenomeni registrati ne fanno soltanto uno degli aspetti del problema, soltanto uno degli indicatori? Perché la struttura dei campi geomagnetici e degli altri fenomeni di cui noi oggi abbiamo una conoscenza così limitata ha questo andamento? Non possiamo che rispondere che non lo sappiamo. E devo dirlo con la delusione di uomo che ha passato tanta parte della sua vita a fare ricerca scientifica. Vi è una limitazione nelle nostre conoscenze, e sarebbe bene che ne prendesse atto l'opinione pubblica che ripone ancora una fiducia mitica nelle «cittadelle» della scienza.

Il sogno di essere con la scienza capaci di assoggettare la natura, cioè lo *slogan* delle rivoluzioni industriali dell'ottocento, non è realtà. E' incredibile che una attività come quella scientifica, figlia dell'umanesimo e dell'illuminismo, cioè del più grande sforzo di razionalità compiuto dagli uomini, sia divenuto un qualcosa cui gran parte della gente dà un significato mitico, attribuendo una onnipotenza che non esiste alle stanze della ricerca, nelle quali oggi misuriamo soltanto il limite delle nostre conoscenze e della nostra capacità di intervento.

Di fronte a questo problema e ai pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

blemi enormi e incontrollabili di inquinamento nel caso di incidenti — come la tragedia della Exxon nell'Alaska messo in luce — si pone una fragile convenzione che per altro (ce ne rendiamo conto quando andiamo a leggere l'articolo 4) è fatta di una serie di durezza propositive che si stemperano poi nella vaghezza degli aggettivi.

Si dichiara che «lo sfruttamento minerario non dovrà comportare effetti negativi considerevoli sulla qualità dell'aria e dell'acqua». Ma che significa «considerevoli»? Si aggiunge che esso «non dovrà portare a modificazioni significative dell'ambiente atmosferico, terrestre o marino». E che significa «significative»? Si sostiene inoltre che non dovrà portare «modificazioni significative nel numero, nella ripartizione e nella produttività della popolazione e delle specie di fauna o di flora». Di nuovo, che significato assume l'aggettivo «significative»? Mi sembra evidente che questo testo offra la possibilità di ogni arbitrio da parte di un comitato scientifico in cui siedono i rappresentanti di interessi ben forti nel campo dello sfruttamento minerario.

Infine, non trascurabile è anche l'interesse politico che muove la nostra mozione, perché finora l'Antartide, in virtù del trattato del 1959, ha potuto sopravvivere in una situazione di pace e di smilitarizzazione, riuscendo anche a superare indenne la vicenda della guerra tra l'Argentina e la Gran Bretagna. Nel momento in cui si desse il via ad interessi economici formidabili, non sarebbe più possibile mantenere gli attuali delicati equilibri, che verrebbero sicuramente alterati.

Ben vengano, dunque, le parole del Presidente Cossiga che, nell'incontro con il primo ministro della Nuova Zelanda, ha sottolineato la necessità di proteggere l'Antartide da ogni forma di sfruttamento minerario. Ben vengano le prese di posizione del Belgio contro lo sfruttamento minerario. Ben venga la mozione presentata al Parlamento europeo il 22 maggio contro lo sfruttamento minerario e ben venga, infine, il gesto dell'Australia che ha dichiarato che non firmerà la conven-

zione. Il 18 agosto vi è stata — e questo è forse il dato più significativo — la dichiarazione congiunta — del primo ministro australiano Hawke e del primo ministro francese Rocard; non si può non sottolineare, a questo punto, la presenza della Francia che fino ad ora era stato il primo paese interessato allo sfruttamento minerario. Ebbene, oggi l'Australia e la Francia si oppongono congiuntamente alla convenzione e lanciano il progetto della creazione di una riserva naturale.

Paradossalmente, per l'andamento dei lavori della Camera dei deputati (le lungaggini, le interruzioni per i congressi dei partiti, la crisi di Governo e le ferie estive), esaminiamo oggi una mozione presentata un anno fa, sulla quale, come ho già detto, vi è stato un vastissimo consenso di forze politiche. Ho detto paradossalmente perché, quando le fonti di stampa cominciarono a dare notizia dell'ampio schieramento di forze che si stava creando, nel Parlamento italiano, intorno alla nostra mozione, vi furono a livello internazionale taluni effetti positivi (se è vero quanto risulta dalle informazioni in nostro possesso e dalla corrispondenza diplomatica che i funzionari del Ministero degli esteri ci hanno messo a disposizione) che, a loro volta, ne determinarono altri. Risulta, cioè, che la posizione che il Parlamento italiano si avviava ad assumere non è stata senza peso sui comportamenti adottati prima dalla Francia e poi dall'Australia.

Sarebbe davvero paradossale che proprio il nostro Parlamento — che ha dato inizio all'intera vicenda ed è stato un forte elemento di stimolo nel processo che vede oggi paesi come la Francia, grande paese minerario, e l'Australia, che rivendica una sua sovranità sul territorio in esame, schierarsi contro la Convenzione — non mettesse il suggello finale alla decisione che emerge dalla mozione in discussione.

Per tutti questi motivi chiediamo alla Camera dei deputati di impegnare il Governo a non ratificare la convenzione mineraria ed a sostenere e promuovere tra i paesi consultivi del trattato antartico la proposta di trasformare l'Antartide nel primo parco mondiale naturale.

Per senso di giustizia, credo sia doveroso sottolineare la generosità e lo sforzo dei giovani dell'associazione ambientalista internazionale *Greenpeace*, che hanno creduto fino in fondo nella possibilità che un gruppo di cittadini, disseminati in tutti i paesi, potesse convincere i rispettivi governi non solo a rifiutare una convenzione dalle implicazioni così distruttive per gli equilibri di quella zona del nostro pianeta, ma anche a lanciare il primo progetto di grande parco mondiale naturale. Tutto questo rappresenta — permettetemi di dirlo — un elemento di speranza e diviene un simbolo nel momento in cui si prende atto della drammaticità della questione ambientale, che non è più un pallino di qualche «anima bella», ma è la tragica e drammatica realtà con la quale ci confrontiamo ogni giorno.

Credo quindi che sarà importante che il nostro paese, attraverso il ministro degli esteri, faccia pesare la spinta della sua opinione pubblica e del suo Parlamento allo scopo di far avanzare il progetto di parco mondiale naturale in Antartide. Penso che tutto questo rappresenti un simbolo di speranza capace di permettere che l'attuale scorcio di secolo cessi di essere un insieme di anni pieno di enunciazioni quotidiane colme di drammaticità, per cominciare a dar vita ad uno sforzo di ricostruzione — almeno nel piccolo ambito accessibile agli uomini — dell'integrità degli equilibri sul nostro pianeta (*Applausi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Parlato, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00315. Ne ha facoltà.

ANTONIO PARLATO. Signor Presidente, colleghi, credo di dover fare una precisazione iniziale a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Infatti, insieme ad un notevole numero di altri colleghi, sono firmatario della mozione che reca come prima firma quella dell'onorevole Mattioli, il quale ha avuto la cortesia — desidero dargliene atto — di invitarci a considerare la mozione di cui è primo firmatario quale punto di riferimento. Dirò subito all'onorevole Mattioli

che noi non abbiamo alcuna difficoltà — tutt'altro — a ritirare la mozione che abbiamo presentato; occorre tuttavia che siano chiarite talune indicazioni contenute nella mozione Mattioli — che sono naturalmente sfumate, come è necessario che avvenga se si vuole trovare un punto d'incontro allo scopo di far sì che ancora una volta il Parlamento (sarebbe un segnale quanto mai importante) si pronunzi all'unanimità in materia ambientale.

Perché abbiamo sentito il bisogno, dopo aver sottoscritto la mozione che reca quale prima firma quella dell'onorevole Mattioli, di presentarne una a nostra volta, pur riconoscendoci dalla prima all'ultima parola in quel documento? Il motivo è che sono emerse alcune circostanze rispetto alle quali abbiamo ritenuto necessario formulare talune brevi indicazioni (che più avanti dovrò illustrare) che completano il quadro di riferimento e che ci auguriamo i colleghi vorranno accettare.

La prima circostanza davvero singolare, onorevole Mattioli, è che a mio avviso non si può prescindere — nel momento in cui avanziamo una tesi sicuramente forte quale è quella contenuta nelle nostre rispettive mozioni — da una assunzione di responsabilità relativamente al ruolo che l'Italia sta svolgendo in quella zona. Mi riferisco alle quattro spedizioni in Antartide realizzate sulla base della legge n. 284 del 1985, la quale farà registrare, una volta esaurita la sua applicazione, l'utilizzazione di 230 miliardi di risorse.

Vi sono alcuni aspetti quanto meno singolari in tale vicenda. Infatti, al di là di quello che hanno scritto i giornalisti «dimezzati» e compiacenti, ci troviamo di fronte ad una presenza dell'Italia che non dico sia totalmente da discutere dal punto di vista scientifico, ma che presenta aspetti che se non definisco inquietanti, necessitano comunque di una maggiore vigilanza da parte del Parlamento e del Governo.

In primo luogo, la nostra base in Antartide si trova nella stessa località abbandonata dalla missione scientifica americana; ci siamo quindi insediati nell'area «di rifiuto» di scienziati precedenti i quali, compiute le loro esplorazioni, hanno evidente-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

mente ritenuto tale area non più o niente affatto adeguata. In secondo luogo, la zona abbandonata dalla missione americana ha costituito successivamente la sede di quella tedesca. Quindi, ci siamo insediati nella zona «di rifiuto» della zona «di rifiuto» americana: ciò francamente fa nascere qualche dubbio, che potrebbe essere chiarito durante il prosieguo dei nostri lavori. Sarebbe opportuno che ciò accadesse nell'ambito di una vigilanza più penetrante che Governo e Parlamento dovrebbero porre in essere per quanto riguarda la validità scientifica di tale missione.

Per quanto riguarda i risultati dei primi tre anni di ricerche, debbo dire che si è trattato di somme sperperate in modo incredibile. Quale ricerca scientifica è mai possibile realizzare se, potendo fruire dei 78 miliardi di lire relativi alla prima, alla seconda ed alla terza spedizione, l'Italia non ha acquisito una nave propria, ma ha impegnato un quarto dello stanziamento previsto (cioè il 25 per cento) per noleggiare una nave all'estero?

Se si adotterà ancora questo tipo d'impostazione, si riprodurranno, probabilmente, tutte le carenze che ho frequentemente (talvolta con il sorriso e la pazienza dei colleghi delle altre parti politiche) proposto all'attenzione del Governo, relative alla politica del CNR.

Se consideriamo le modeste pubblicazioni scientifiche disponibili (ho con me l'elenco, onorevole Mattioli), dobbiamo riconoscere che sono soltanto 28: si tratta, quindi, di pubblicazioni scientifiche costate in media 3 miliardi l'una! Questi sono i risultati scientifici degli interventi operati nei primi tre anni!

Onorevole Mattioli, sa dove sono stati pubblicati i lavori appena ricordati? Persino sulla rivista di divulgazione scientifica denominata *Atlante* e sulla rivista *Sapere*. In realtà non si tratta di pubblicazioni scientifiche. Ed è per questo che ci chiediamo se, per combinazione (non vogliamo esagerare), non solo sia da approfondire la gestione economica di questa intrapresa, ma anche e soprattutto non sia il caso di indagare se dietro la stessa si muovano

altri interessi. Ed io posso affermare, onorevole Mattioli, onorevoli colleghi, che dispongo di elementi per ritenere che vi sia qualche altro interesse, visto che la ricerca finora realizzata si è contraddistinta per il basso livello scientifico (certamente da migliorare in futuro) e per i risultati ottenuti molto distanti da quelli che avremmo potuto acquisire in forza della nostra presenza in Antartide.

Ho colto una ben strana dichiarazione sulla rivista pubblicata dall'ENI. Sì, l'ENI entra in argomento a proposito dell'Antartide. Ma allora dobbiamo essere coerenti: con la mozione presentata dall'onorevole Mattioli, con la quale concordiamo integralmente, non possiamo proporre, in prospettiva, il divieto di ricerche petrolifere, di prospezioni e di estrazioni se poi l'ENI assumerà un comportamento assolutamente contrastante con tale indicazione. Ciò dipende, del resto, dal fatto che la presenza di tecnici appartenenti a società del l'ENI è stata segnalata nel corso delle spedizioni. Non abbiamo compreso il motivo per il quale costoro si siano attivati, se non, ovviamente, per fare il loro mestiere, che credo abbia una natura assolutamente diversa dalle attività scientifiche gestite dall'ENEA, dal CNR e dal Ministero della ricerca scientifica.

Ebbene, sulla rivista *Ecos*, che tutti ben conosciamo e che riceviamo regolarmente nelle nostre caselle, nel numero di gennaio-marzo 1989, l'autore dell'articolo, Vittorio Mormino (che, se non erro, è anche uno degli autori delle cosiddette pubblicazioni scientifiche delle quali ho parlato poc'anzi e che probabilmente considererà anche tale articolo come una pubblicazione scientifica), a proposito dell'Antartide si esprime come segue con riferimento all'associazione ecologica mondiale *Greenpeace*: «... questi attivisti agguerriti, che vorrebbero fare dell'Antartide un parco mondiale protetto da ogni forma di sfruttamento minerario o alimentare». Lei coglierà senz'altro, onorevole Mattioli, il tono di questo articolo, evidentemente non consenziente. Ed ancora, viene detto: «... gli italiani comunque, per ora e per l'immediato futuro, pensano alla scienza».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

«Per ora e per l'immediato futuro» si dice nell'articolo; di sfruttamento non si parla ancora. Ma allora il quadro è chiaro.

Con la nostra mozione abbiamo riprodotto — non abbiamo alcuna difficoltà ad ammetterlo — perfino il terzo punto del documento presentato dall'onorevole Mattioli, ma lo abbiamo fatto precedere dal richiamo alla necessità che il Governo si impegni a verificare la più opportuna localizzazione ed a vigilare sui progetti, la gestione ed i risultati della presenza scientifica italiana in Antartide.

A noi risulta che la base italiana è la più funzionale, anche se purtroppo localizzata nella maniera peggiore. Sappiamo inoltre che è una base in cui l'ospitalità — gli italiani sono ospitalissimi! — è grandiosa. Su questo, che potrebbe apparire un aspetto positivo, mi riservo di esprimere qualche dubbio.

Desidero soffermarmi poi sul fatto che la stessa *Greenpeace* ha manifestato riserve sul modo in cui è avvenuta un'esplosione, anzi diversi scoppi di mine, per creare un canale attraverso il quale inserire un sismografo a larga banda; ha inoltre criticato il rischio che da quest'ultimo sarebbe potuto derivare per la fauna.

Non solo, ma la stessa associazione ha anche rilevato che all'interno della base italiana — oggetto di compiacenti articoli della stampa di regime — vi sono dei fumi di inceneritore che sono quanto meno da «regolare» (e mi fermo qui per non dire di peggio).

Con queste mie affermazioni non voglio certo distruggere la validità della spedizione scientifica italiana in Antartide e l'opportunità dello stanziamento che la stessa ha ottenuto. Tuttavia, sarebbe stato necessario qualche criterio di vigilanza e di indirizzo, a parte l'opportunità che la gestione alla quale faccio riferimento, come tutte quelle del CNR, non resti predominio assoluto di un mondo scientifico strettamente collegato al potere politico, in ordine al quale Parlamento e Governo (forse proprio per il carattere ostico della materia) non hanno alcuna possibilità di sindacato.

Molte altre sono le questioni che andrebbero sottolineate. Per esempio, quale raccordo esiste perché deve pur esserci un raccordo, se non formale almeno in termini sostanziali — tra la presenza italiana in Antartide ed il fatto di essere diventati membri consultivi del trattato antartico e la convenzione di Canberra? Debbo aggiungere che l'Italia, pur avendo firmato regolarmente altre convenzioni nel 1980, ha aderito solo nel 1989 ad una proposta internazionale che mirava a tutelare la conservazione delle specie marine viventi in Antartide.

Vorremmo altresì conoscere quale raccordo esista tra i paesi sottoscrittori della convenzione di Canberra e quelli che hanno firmato il trattato antartico.

La proposta di trasformare l'Antartide nel primo parco mondiale naturale, avanzata dalle due mozioni oggi all'ordine del giorno, ha infatti bisogno di raccordarsi con una cultura politica che porti alla rinuncia di interessi che definirei di stampo capitalistico, alla rinuncia di taluni profitti, e guardi alla tutela dell'ambiente non certo come residua risorsa mondiale, al di là dell'esistenza — che qualcuno dà per certa — di due miliardi di barili di petrolio nel sottosuolo dell'Antartide.

Ma l'umanità — ha detto Cousteau — deve compiere una scelta: o eliminare il rischio pesante del cosiddetto effetto serra (razionalizzando, parallelamente, l'uso del petrolio), oppure assumere su di sé le grandi responsabilità (che taluni Governi e forze politiche si sono assunti) per le conseguenze che a causa dello scioglimento dei ghiacci dell'Antartide e dell'aumento della temperatura potrebbero verificarsi a danno di tutti. Parlo delle scelte di tipo meramente economicistico, prive quindi di qualunque valore di riferimento (come del resto, purtroppo, siamo malamente abituati a registrare), che, nella incapacità di prevedere interventi di prospettiva, vengono talvolta assunte.

Credo dunque di poter concludere il mio intervento, affermando la disponibilità totale del Movimento sociale italiano-destra nazionale a riconoscersi nella mozione anche da noi sottoscritta.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Abbiamo voluto sottolineare taluni aspetti che, come ho già detto poc'anzi, non voglio definire inquietanti, ma sono certo preoccupanti; e ci spingono a chiederci se, al di là di una dignitosa presenza (che per altro sul piano scientifico non sembra aver prodotto fino a questo momento quei risultati eccezionali che, con gli investimenti realizzati e quelli futuri, c'era da attendersi), non occorra anzitutto rivedere la nostra stessa coscienza, nonché il ruolo effettivo svolto dall'Italia, per dimostrare di essere capaci di fornire risposte coerenti con la nostra presenza e con un determinato obiettivo scientifico. Forse a questo punto potremmo anche parlare di una eccessiva presenza scientifica, che è già di per se stessa inquinante, se è vero che sull'Antartide esistono già ben 68 basi scientifiche; e bisogna considerare che anche una piccolissima conseguenza inquinante può produrre effetti a catena in un ambiente così fragile e così delicato.

Vorrei al riguardo ricordare (sono arrivato in ritardo e non so se lo abbia già richiamato il collega Mattioli) un dato che sotto questo aspetto risulta davvero inquietante. Dal momento che siamo di fronte ad un ambiente particolarmente fragile, ad un ecosistema così delicato, i fattori inquinanti producono conseguenze molto più gravi di quelle che possono colpire un ambiente ordinario.

Mi riferisco all'episodio di due navi che hanno appunto inquinato le zone dell'Antartide. Una di queste, in particolare, ha riversato nel mare chiazze di petrolio per sei chilometri di diametro, con un effetto di assorbimento che, dato l'ambiente particolare, si otterrà non prima di 50 o di 100 anni. Ciò significa che occorrerà un periodo di tempo così lungo per poter assorbire gli effetti dell'inquinamento provocato da quella nave.

L'episodio che ho ricordato dimostra che anche un evento casuale (e in quelle acque se ne sono verificati più di uno) ci impone non solo di adottare scelte responsabili nella direzione indicata dalla nostra mozione, ma anche di assumere comportamenti coerenti con il nostro ruolo, che

non consiste solo nel vigilare al fine di una migliore gestione e per i migliori risultati scientifici della nostra missione in Antartide, ma altresì nell'impedire l'ulteriore accesso di tecnici petroliferi dell'ENI o di altre aziende di Stato. In caso contrario, infatti, non appariremmo più credibili, nel momento in cui a livello internazionale proponessimo soluzioni completamente diverse da quelle conseguenti al nostro comportamento.

Auspico che tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione che reca come primo firmatario l'onorevole Mattioli, compresi quelli del nostro gruppo, vogliano tener presenti le considerazioni che ho svolto per consentire (e noi siamo pronti a ritirare il nostro documento) di inserire le relative indicazioni proprio nella mozione Mattioli n. 1-00207, alla quale hanno aderito molti deputati di questa Camera, in tal modo dimostrando tanta sensibilità su un tema di così rilevante spessore, se non altro perché non appartiene al quotidiano, spesso squallido, della politica. In prospettiva, molti uomini politici, sottoscrivendo una mozione in materia, si assumono responsabilità anche per gli anni a venire; il che si verifica molto di rado nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, signor sottosegretario Vitalone, ritengo che in questa sede noi dobbiamo fissare alcuni obiettivi sui quali mi soffermerò brevemente, secondo quanto impone e richiede la mozione Mattioli n. 1-00207, che è stata sottoscritta da tanti autorevoli membri del Parlamento.

Con tale mozione si intende impegnare il Governo a non firmare e il Parlamento a non ratificare la convenzione mineraria per l'Antartide, utilizzando la scadenza, prevista per il 1991, della revisione del trattato antartico per fare in modo, procedendo contro corrente rispetto alla tendenza imposta dalla convenzione sullo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

sfruttamento delle risorse minerarie, che appunto l'Antartide divenga patrimonio comune dell'umanità e che così si accolga la proposta di farne un parco mondiale naturale, avanzata da *Greenpeace*, ed altresì si rendano compatibili alcune attività di ricerca molto significative con la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Io mi associo alle osservazioni che il collega Mattioli ha svolto per illustrare la mozione di cui sono uno dei numerosissimi — fortunatamente — firmatari. Ciò mi consentirà di essere molto rapido nella mia esposizione.

Vorrei comunque richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi, perché non c'è dubbio che la questione dello sfruttamento delle risorse dell'Antartide ci introduce di slancio in una tematica dirompente e di estrema importanza; mi riferisco all'atteggiamento che gli Stati, in particolare i paesi più industrializzati, devono assumere nei confronti dello sfruttamento delle risorse naturali non soggette alla sovranità di alcuna nazione.

In questo contesto l'Antartide ha un ruolo molto particolare dal momento che in quelle zone disabitate e ghiacciate esiste un ritaglio di sovranità molto peculiare. In proposito vi sono una serie di precedenti e di situazioni molto complesse nel diritto internazionale.

Anche in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è registrata in due circostanze una protesta tesa a respingere il contenuto della convenzione relativa allo sfruttamento delle risorse minerarie antartiche. Vari sono i motivi che hanno spinto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad assumere un simile atteggiamento: innanzitutto, in linea con l'orientamento generale di tale organismo, il fatto che la convenzione fosse stata sottoscritta anche dal Sudafrica; in secondo luogo, il fatto che nell'accordo non si tiene sufficientemente conto della salvaguardia delle risorse naturali, ma anzi si prefigura un vero e proprio attentato a tali risorse. Ma un'altra ragione ha certamente ispirato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ed è questo l'aspetto più delicato dal punto di vista concettuale): il fatto che la

convenzione precluda in buona sostanza agli Stati non membri del trattato antartico lo sfruttamento delle risorse dell'Antartide.

L'iniziativa delle Nazioni Unite è stata quindi indubbiamente ispirata da un'ottima intenzione e da un ottimo proposito ma anche da ragioni pratiche. La stragrande maggioranza dei paesi partecipanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (quasi tutti i paesi contraenti la convenzione in questione non hanno partecipato al voto, mentre alcuni si sono associati alla posizione della maggioranza, esprimendo in tal modo un ripensamento) si è praticamente richiamata alle prerogative dei paesi in via di sviluppo e comunque degli Stati non membri del trattato antartico. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite non ha quindi sottoscritto la convenzione perché essa prefigura un regime di privilegio nei confronti dello sfruttamento delle risorse antartiche, che escluderebbe dallo stesso la maggior parte degli Stati del mondo.

Questo apre una serie di altri problemi connessi alla possibilità o meno di sfruttare anche in via unilaterale altre risorse non soggette alla sovranità degli Stati. Al riguardo vi è anche la questione delicatissima dello sfruttamento del fondo marino e tutte le problematiche connesse alla convenzione sottoscritta nel 1982 a Montego Bay (mai entrata in vigore sebbene firmata da numerosi paesi) sul diritto del mare. Possono essere collegate a questa vicenda, anche se la loro natura è profondamente diversa, tutte le tematiche connesse alla presenza umana e della tecnologia contemporanea nello spazio extratmosferico.

Esiste cioè tutta una serie di argomenti complessi che, come accennavo, assumono per quanto riguarda l'Antartide un aspetto tutto peculiare, proprio perché un certo numero di nazioni si è ritagliato uno spicchio di propria speciale sovranità sul continente.

Vorrei far notare che nel diritto internazionale una vicenda, che sotto un certo punto di vista potremmo assimilare a quella che stiamo affrontando oggi, ha

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

suscitato importanti conseguenze. Mi riferisco all'*Arctic waters pollution prevention act*, e cioè alla legge per la prevenzione dell'inquinamento delle acque dell'Artico, approvata dal Canada nel 1970 per opporsi al progetto di una società petrolifera statunitense di utilizzazione del passaggio a nord-ovest come rotta per superpetroliere rompighiaccio addette al trasporto di idrocarburi dai giacimenti dell'Alaska alla costa occidentale degli Stati Uniti.

Sappiamo tutti quali siano la delicatezza e la fragilità di questi ecosistemi ed è ancora davanti ai nostri occhi la conseguenza del disastro provocato dalla superpetroliera che si è andata a schiantare alcuni mesi fa sulla costa statunitense dell'Alaska. Sappiamo tutti che un conto è un'operazione di bonifica e di salvezza, seppure nei confronti di un evento di dimensioni catastrofiche, che può compiersi nell'oceano Atlantico, e che un altro conto è quella che si dovrebbe tentare — ma da un certo punto di vista non lo si potrebbe neppure — nel particolarissimo contesto ecologico dell'Antartide.

Di fronte a queste situazioni voglio ricordare che proprio la vicenda dell'opposizione del Canada allo sfruttamento minerario e all'attraversamento da parte di superpetroliere delle acque prossime alle sue coste, portò ad una conseguenza molto importante nel diritto internazionale. I canadesi estesero a 100 miglia dalla costa la sfera di applicazione delle norme nazionali sulla prevenzione antinquinamento e, nonostante l'opposizione degli Stati Uniti, in tal modo si aprì la strada ad una nuova norma consuetudinaria che oggi — come è noto — consente allo Stato costiero di esercitare, entro la cosiddetta zona economica esclusiva di 200 miglia dalla costa, anche una giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino.

Questa battaglia ecologista del governo canadese nei confronti di quella società e del governo statunitense aprì la strada ad una norma che fu poi recepita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, che citavo prima.

Tale iniziativa suscitò consenso negli

altri Stati e determinò questa innovazione nel diritto internazionale in materia di protezione dell'ambiente marino.

Ecco perché dobbiamo utilizzare, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, l'occasione della discussione in corso e della successiva deliberazione per incoraggiare iniziative avanzate ed innovative nella prassi del diritto internazionale: sia perché sul piano giurisprudenziale ci possano essere dei progressi, sia perché si possa aprire lo sbocco a nuove formule di regolamentazione stabilite dagli Stati e vincolanti in seno alla comunità internazionale. Penso, lo ripeto, in particolare alla fase di revisione del Trattato antartico prevista per il 1991, e cioè tra due anni. Si tratta di una fase che, come ricorda la mozione di cui è primo firmatario l'onorevole Mattioli, sarà avviata a richiesta di almeno uno dei paesi consultivi: l'Italia è tra questi.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, l'Italia non deve né firmare né ratificare questa convenzione; finora, secondo quanto risulta, sono stati dieci gli Stati che l'hanno ratificata. Se non erro, l'articolo 62 della convenzione prevede che per la sua entrata in vigore occorra la sottoscrizione da parte di 16 Stati. E' quindi evidente che il nostro paese deve impegnarsi non solo nel non sottoscrivere questa convenzione ma anche nel promuovere un'azione diplomatica e politica a livello internazionale perché altri paesi, oltre quelli citati dal collega Mattioli, assumano l'iniziativa di inversione o correzione di rotta rispetto all'accordo conclusosi a Wellington, può e deve svolgere un ruolo di grande importanza.

Sono queste le osservazioni puntuali che desideravo esporre, perché è opportuno, senatore Vitalone, che non si giri oziosamente attorno alla materia: e noi non intendiamo qui rivolgere degli appelli generici ad una maggiore coscienza ambientalista collettiva o ad una maggiore sensibilità ambientalista del nostro Governo.

Dobbiamo poi sottolineare la totale inadeguatezza anche del testo della convenzione: infatti, come ricorda la stessa mozione Mattioli n. 1-00207, le normative e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

prescrizioni presenti, a proposito della responsabilità civile in caso di incidente, sono assolutamente scadenti ed inadeguate; né vi è una considerazione adeguata degli strumenti di prevenzione in materia ambientale.

Tutto ciò deve essere proiettato — lo ripeto, concludendo — sulla necessità di compiere passi in avanti, di battersi cioè perché l'Antartide, da dichiararsi patrimonio comune della umanità, possa divenire sede di compatibile coesistenza tra un'attività controllata di ricerca scientifica (indubbiamente assai importante) e la creazione del primo parco mondiale naturale, come *Greenpeace* ed altre associazioni ed organizzazioni hanno proposto in questi anni, come la nostra mozione indica e propone e come questa Camera — lo spero — vorrà stabilire con il voto favorevole su tale mozione (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e verde*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il gruppo repubblicano aderisce in modo pieno alla mozione Mattioli n. 1-00207, condividendone motivazioni e finalità.

Il gruppo repubblicano fa riferimento alla suddetta mozione perché ritiene che essa, nel momento in cui si incentra su due aspetti fondamentali, il primo concernente l'opportunità di non ratificare la convenzione per la gestione delle risorse minerarie antartiche e il secondo riguardante la proposta di trasformazione dell'Antartide nel primo parco mondiale naturale (prescindendo da altre problematiche senz'altro interessanti ma comunque marginali riguardanti la gestione della nostra presenza scientifica), abbia una più significativa valenza politica.

Farò alcune considerazioni per suffragare l'atteggiamento del gruppo repubblicano.

La convenzione fa riferimento al trattato antartico stipulato nel 1959, il quale

non contiene alcun riferimento alla gestione delle risorse minerarie dell'Antartide, avente lo scopo di creare, in una situazione di demilitarizzazione concordata da tutte le parti, le premesse per incentivare la ricerca scientifica ed incoraggiare la cooperazione internazionale. Lo stesso trattato, congelando le rivendicazioni territoriali avanzate da sette paesi (Argentina, Australia, Cile, Francia, Gran Bretagna, Norvegia e Nuova Zelanda), ha reso possibile la coabitazione e lo scambio di informazioni tra paesi che nel resto del globo esprimono tra loro profonde tensioni politiche.

L'evoluzione tecnologica nel settore minerario spinse, agli inizi degli anni '70, alcune multinazionali a finanziare progetti di ricerca mineraria negli oceani australi.

Sull'Antartide, continente vergine dal particolarissimo status politico, si appuntarono molte mire di imprese multinazionali che effettuarono estese ricognizioni aeree e navali. Furono individuati bacini sedimentari in mare e giacimenti minerari sul continente. Per bloccare le forti pressioni esercitate da queste compagnie minerarie sui rispettivi governi onde ottenere permessi di prospezione, nel 1981 fu adottata unanimemente dai paesi che sottoscrissero il trattato una moratoria al fine di scongiurare gli inevitabili conflitti che sarebbero nati dall'inizio di attività di sfruttamento delle risorse minerarie, in assenza di un quadro di riferimento normativo che garantisse gli interessi di tutti i paesi.

Le trattative per integrare criteri ambientali, pretese territoriali e sfruttamenti commerciali, in una convenzione che in qualche modo accontentasse anche i paesi in via di sviluppo, i paesi non consultivi e gli stessi operatori minerari, si sono concluse il 2 giugno scorso dopo sette anni di negoziati condotti a porte chiuse.

L'atto finale della convenzione per la regolamentazione delle attività relative alle risorse minerarie in Antartide, approvato dopo una riunione fiume, ha lasciato non solo gli ambientalisti, ma anche l'Australia, l'India e la Cina profondamente scontente.

Al contrario della versione fornita dalle fonti ufficiali, la convenzione non rappresenta uno strumento preventivo contro le avventate attività di compagnie private che, in mancanza di un regime internazionale, avrebbero potuto minare l'assetto stesso del trattato e causare danni ambientali irreversibili. Infatti, la versione finale della convenzione fornisce ampia protezione agli investimenti degli operatori. Da un lato è richiesto infatti che uno «Stato sponsor» si renda garante dell'attività dell'operatore, dall'altro sono state definite le richieste dei paesi rivendicanti (i sette paesi prima citati, che esercitano unilateralmente sovranità territoriale su settori dell'Antartide).

La contrapposizione del blocco dei paesi rivendicanti e di quelli con forti interessi minerari ha prodotto trattative parallele al tema delle riunioni minerarie. La progressiva internazionalizzazione del continente, la crescita dei membri consultivi all'interno del trattato antartico, l'interesse delle Nazioni Unite, hanno minato negli ultimi anni le posizioni dei paesi rivendicanti. La convenzione ha rappresentato così per quei paesi un mezzo per riacquistare terreno e per ottenere il riconoscimento di diritti territoriali speciali.

I paesi con interessi minerari (Francia, Gran Bretagna, Germania, Giappone e Stati Uniti), impegnati ad aprire l'Antartide allo sfruttamento minerario, hanno concesso ai paesi rivendicanti potere politico all'interno delle istituzioni che amministreranno le attività. Così, contrariamente a quanto stabilito dal trattato, grazie a questa convenzione, i paesi rivendicanti godranno di speciali diritti che fino ad oggi il trattato stesso non aveva loro mai riconosciuto.

I paesi minerari, in conclusione, hanno ricevuto le indispensabili garanzie per proteggere gli investimenti dei loro operatori. In base all'articolo 8 (concernente la responsabilità illimitata in caso di incidente) l'operatore non sarà più responsabile per i disastri provocati da imprevedibili fenomeni di carattere eccezionale, da conflitto armato o da atto terroristico. A tale proposito è bene precisare che le possibilità che

si verifichi un incidente in Antartide sono altissime e ristrettissimi i tempi per porre in essere qualsiasi tentativo di recupero ambientale.

Durante il lungo inverno polare una spessa lastra di ghiaccio si estende per centinaia di chilometri dalla costa precludendo qualsiasi attività.

Nella stagione dello scioglimento dei ghiacci, enormi lastroni di ghiaccio e *ice-berg* di immense proporzioni viaggiano alla deriva. In queste condizioni di continui e imprevedibili fenomeni di carattere eccezionale, l'articolo 8 sembra una delle vittorie conseguite dalla *lobby* dei paesi minerari.

L'Antartide è l'unico continente in cui la presenza dell'uomo è stata fino ad oggi limitata ad una ristretta comunità scientifica, che ha svolto programmi congiunti di ricerca in vari settori, tra i quali sta acquistando maggior rilevanza il programma di studi sulla biosfera. L'impegno volto ad una sempre maggiore tutela di questo unico laboratorio naturale deve essere ribadito e perseguito a tutti i livelli, a partire da quello puramente decisionale per giungere a quello più propriamente operativo. Il prossimo appuntamento è per il 25 novembre, quando la convenzione sarà aperta alla firma dei paesi consultivi.

Anche noi repubblicani, come ha già fatto il collega Mattioli, non possiamo che far nostre le parole pronunciate dal Capo dello Stato nell'incontro con il primo ministro della Nuova Zelanda, David Lange, quando ha sottolineato la necessità di proteggere l'Antartide da ogni attività di sfruttamento minerario ed ha invitato la Nuova Zelanda ad una rinnovata cooperazione con l'Italia, tale da comprendere anche comuni progetti di protezione ambientale del «continente bianco».

Conosciamo gli orientamenti di molti paesi — li ha sottolineati poc'anzi anche il collega Rutelli — che ovviamente prescindono dalle considerazioni qui rappresentate da tutti i settori; considerazioni che portano appunto a non ratificare la convenzione mineraria ed a proporre, invece, la trasformazione dell'Antartide in primo parco naturale mondiale. Conosciamo, di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

cevo, tali orientamenti, peraltro già formalmente ribaditi, ma rispetto ad essi possiamo ora richiamare un dato importante: il 18 agosto scorso, sia la Francia sia l'Australia (due paesi che avanzano rivendicazioni territoriali sull'Antartide) hanno annunciato che ad ottobre — dunque nei prossimi giorni — chiederanno agli altri paesi che hanno firmato il trattato di dare avvio alle trattative per trasformare, appunto, l'Antartide in un parco mondiale naturale.

Riteniamo che anche l'atteggiamento assunto da queste due grandi realtà della scena geopolitica mondiale sia un segno positivo e che altrettanto positivo sarà il voto che la Camera esprimerà sulla mozione Mattioli n. 1-00207 (*Applausi deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà alquanto sintetico perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già abbondantemente illustrato le ragioni politiche e scientifiche che hanno portato numerosi deputati (tra cui più di cento colleghi del mio gruppo) a sottoscrivere la mozione Mattioli n. 1-00207, manifestando in tal modo, come è stato sottolineato dalle varie parti in causa, una volontà politica netta e chiara.

Se un appunto posso fare al dibattito odierno, oltre alla prevedibile scarsa partecipazione dei colleghi, esso concerne la scarsa partecipazione del Governo. Credo infatti che il ministro dell'ambiente forse poteva assicurare la sua presenza.

Non ho bisogno, dicevo, di dilungarmi molto sul merito della questione, perché i colleghi hanno già ben illustrato le ragioni per le quali occorre assicurare una protezione integrale dell'Antartide e quindi non ratificare la convenzione che di fatto apre la strada allo sfruttamento commerciale di questo territorio, e perché credo che la bontà di tali ragioni vada valutata innanzi tutto sulla base di un criterio di buon senso.

L'Antartide è oggi l'unica parte del pianeta non ancora sottoposta a sfruttamento economico; anche se non volessimo considerare preminenti le problematiche di carattere ambientale, credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che dovremmo necessariamente renderci conto di quanto poco produttiva e rischiosa sia l'impresa cui si pensa. Tant'è vero che coloro che avanzano rivendicazioni economiche (in modo particolare le grandi compagnie minerarie ed i paesi che supportano questi interessi) hanno chiesto che nella convenzione fosse inserito quell'articolo 8, cui hanno già fatto riferimento altri colleghi, che fissa il principio della responsabilità limitata delle compagnie minerarie in caso di incidente. Tale responsabilità è limitata dal fatto che eventuali incidenti possano accadere per ragioni di carattere eccezionale, contemplando non soltanto i conflitti armati e gli atti terroristici, ma anche le condizioni ambientali. È davvero paradossale, signor Presidente, prevedere che — senza che le compagnie siano tenute ad assumersene fino in fondo la responsabilità — possano avvenire incidenti per ragioni ambientali nel continente Antartide che per nove mesi all'anno è impraticabile e presenta una situazione meteorologica estremamente difficile. Il rischio ambientale derivante dalle condizioni in cui si trova ad operare in quella parte del mondo è al contrario tale da sollevare le nostre preoccupazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della convenzione, che esenta appunto le imprese minerarie ed i paesi interessati da ogni responsabilità in merito.

È noto che alcune delle più gravi catastrofi ambientali sono accadute proprio in Antartide. A causa delle grandi difficoltà di intervento esistenti nella zona, una nave argentina da ormai più di un anno è ancora incagliata negli scogli (senza parlare della chiazza di petrolio fuoriuscita dalla nave stessa, che ovviamente non è stato possibile recuperare in alcun modo). Valga per tutti l'esempio dell'incidente verificatosi il 24 marzo 1989 in Alaska, di cui il mondo intero ha parlato e che ha com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

portato danni gravissimi per l'ambiente (e qualche danno giustificato anche alla compagnia che se ne è resa responsabile), allorché la nave *Exxon Valdez* (un nome ben conosciuto) ha riversato in mare qualcosa come 40 milioni di litri di carburante lungo 1.600 chilometri di costa, con conseguenze enormi per la fauna e per gli ecosistemi marini.

Desidero ancora una volta sottolineare come proprio le eccezionali condizioni ambientali dell'Antartide rendano particolarmente complicato e difficile qualsiasi intervento, non solo di natura preventiva ma anche successiva. È difficilissimo effettuare azioni di recupero a causa dei fortissimi venti, delle correnti, della copertura dei ghiacci; inoltre, il freddo eccezionale rende difficili anche i processi di decontaminazione naturale (i tempi di decomposizione degli idrocarburi, ad esempio, sono molto più lunghi — si tratta di decine di anni — di quelli registrabili in altre zone del mondo).

Inoltre — come anche qui è stato ricordato, ma devo obbligatoriamente ripeterlo anch'io —, vi sono già alcuni paesi che ci hanno preceduto nell'indicare l'Antartide come la parte del pianeta da proteggere in ogni modo. È stato già citato il documento congiunto firmato dai primi ministri australiano e francese, nel quale si afferma testualmente che le due nazioni riconoscono il ruolo speciale dell'Antartide nella sfida globale che deve affrontare il nostro pianeta e quindi chiedono un accordo internazionale che garantisca ogni aspetto della protezione dell'ambiente nell'Antartide.

La posizione assunta dall'Australia e dalla Francia rende già di fatto impossibile la ratifica della convenzione, ma troverei gravissimo che il nostro paese non appoggiasse questa posizione, non si rendesse coprotagonista di questa battaglia.

Vorrei infine sottolineare che oggi l'Antartide è una parte del mondo che vive, grazie ad accordi internazionali di cooperazione scientifica, in una condizione di pace, nel senso che non sono in corso (almeno ufficialmente) guerre, lotte armate per contendersi il dominio di questa parte

del mondo. E ciò è dovuto storicamente al fatto che fino ad oggi non è stato possibile sfruttare economicamente l'Antartide, per cui non vi è stato interesse a conflitti diplomatici o armati proprio per l'inagibilità del continente. È tuttavia facilmente prevedibile che, nel momento in cui aprissimo la strada allo sfruttamento economico dell'Antartide, la situazione di cooperazione pacifica fino ad oggi esistita in quella parte del mondo finirebbe e si passerebbe, come è accaduto in altre parti del mondo, a conflitti anche assai aspri.

In conclusione, tengo a sottolineare che a tutti noi farebbe piacere che si realizzasse l'idea sulla quale ha particolarmente insistito il collega Mattioli nell'ultima parte del suo intervento, cioè che — lo voglio dire nel modo più banale possibile — vi fosse una parte del mondo non soggetta ai meccanismi di sfruttamento economico. È una parte inospitale, fredda, dove alcuni animali vivono meglio degli uomini: non è, in sostanza, la parte più pregiata del pianeta. Se però la comunità internazionale in quella parte del mondo avesse la capacità e l'intenzione di autolimitarsi, di contenere la sua aggressività e di realizzare il primo parco naturalistico mondiale, ciò costituirebbe un segno molto importante di quel mutamento di coscienza e di cultura che molte volte abbiamo auspicato (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della sinistra indipendente e verde*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ringraziare coloro che sono intervenuti nel dibattito e coloro che, presentando le mozioni sulla convenzione mineraria, hanno sollevato una questione sulla quale il Governo è particolarmente sensibile ed attento.

Prima di entrare nel merito credo sia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

utile ricordare, per una migliore comprensione degli esatti limiti e degli aspetti tematici della questione, alcuni dati che possono contribuire un'idea più precisa delle più gravi dimensioni del problema.

L'Antartide è, per superficie, il quinto dei sei continenti, con una estensione di gran lunga superiore all'Europa. Nell'Antartide è racchiuso pressoché l'intero patrimonio idrico del pianeta: quasi il 90 per cento delle risorse complessive. L'Antartide detiene inoltre la più grande riserva alimentare del globo, rappresentata dal *creel* (i gamberi, i crostacei marini), la cui riproduzione annua sarebbe da sola sufficiente, in termini di calorie, a nutrire l'intera umanità.

La popolazione che oggi risiede stabilmente in Antartide si aggira sulle 500 persone, che aumentano rapidamente a circa 5.000 durante l'estate antartica; e questo numero è in ulteriore rapido incremento a seguito dell'intensificarsi delle attività di ricerca scientifica in quel continente.

Come ognuno sa, l'Antartide ha formato oggetto del Trattato di Washington del 1° dicembre 1959, con il quale in particolare sono state congelate le pretese avanzate da questi paesi che rivendicano la sovranità sul continente, quali Argentina, Cile, Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Francia e Norvegia, oltre a Stati Uniti e Unione Sovietica.

È dunque un territorio, allo stato attuale, sottratto all'esercizio di poteri sovrani. Gli obiettivi fondamentali che il Trattato dichiaratamente si prefigge sono obiettivi di pace, sono obiettivi di libertà e di cooperazione nel campo della ricerca scientifica e della conservazione dell'ambiente.

Quei paesi che svolgono in Antartide un'intensa attività scientifica, stabilendo stazioni di ricerca permanenti, hanno acquisito lo *status* di parti consultive del Trattato, di parti cioè che, partecipando alle conferenze, esercitano un potere di decisioni, un potere sostanzialmente deliberante. Attualmente i paesi consultivi sono ventidue e tutti i maggiori sono fra questi.

L'Italia ha acquistato lo stato di membro

consultivo nel 1987 con la costituzione della base di ricerca antartica Terranova sulle rive del mar di Ross, ed ha un proprio interesse, quale paese scientificamente progredito, a fornire il proprio fattivo contributo in vista di una sempre più approfondita conoscenza dell'ecosistema di quell'area così straordinariamente peculiare per le sue caratteristiche naturali.

Dal Trattato di Washington sono scaturite una serie di intese che costituiscono quello che oggi viene comunemente definito il «sistema antartico» e che hanno assunto, a seconda della materia regolamentata, la forma di raccomandazione, di protocollo o di convenzione e che regolano, quindi, le attività connesse alla presenza umana in quel continente. Questo complesso convenzionale è stato adottato in larga misura allo scopo di salvaguardare in via preventiva l'ambiente anticipando la disciplina delle attività prevedibili per il prossimo futuro.

In questo quadro dovrebbe collocarsi la Convenzione mineraria, che consiste principalmente in un accordo che all'epoca della sua adozione a Wellington voleva rappresentare, nella prospettiva di un'eventuale futura attività mineraria, uno strumento vincolante di preservazione ambientale. E ciò nel momento in cui la ricerca scientifica, soprattutto geologica, ma anche meteorologica e biologica, sta procedendo tra l'altro a perforazioni, seppure limitate, e quindi a rilevazioni che iniziano ad avere attinenza con i preliminari di un'eventuale attività mineraria.

Questa in realtà non è mai iniziata, anche perché è stata concordata una moratoria che scadrà nel 1991, ma non è dato formulare al riguardo una previsione certa. È però da considerare che, in mancanza di qualsiasi norma — poiché, come ho ricordato, si tratterebbe di attività esercitate in un territorio, privo di poteri sovrani —, in assenza di una regolamentazione, quelle attività finirebbero teoricamente per essere attività libere da qualsiasi vincolo e disciplina. Siamo tutti coscienti di questo problema e della gravità delle conseguenze che si possono determinare ed è proprio per questo che il Governo per-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

segue ed intende perseguire senza indugio e con fermezza il rafforzamento degli strumenti e delle iniziative volte alla preservazione ambientale del continente.

Anche le altre principali convenzioni, adottate più di recente per l'Antartide, rivestono un carattere preminentemente conservativo ricordo quella sulla preservazione della flora e della fauna, quella sulla protezione delle foche, quella sulle risorse marine viventi, tutte ratificate dal nostro paese, nonché i codici di condotta per regolare le spedizioni, e numerose altre raccomandazioni.

La convenzione mineraria è appunto l'ultima adottata in ordine di tempo. Per quanto riguarda la sua firma, la situazione è nota ed è stata ricordata nel corso del dibattito: su ventidue paesi che l'anno adottata per consenso, tredici l'hanno già sottoscritta; ne mancano nove, tra cui l'Italia. La Francia e l'Australia hanno ufficialmente dichiarato di non voler procedere alla firma, proponendo di negoziare una convenzione sulla protezione ambientale del continente.

Nel frattempo, le preoccupazioni per la situazione di quell'ecosistema si sono fatte più vive in tutti i paesi, anche grazie all'accresciuta sensibilizzazione indotta dalle iniziative di partiti e movimenti nonché, purtroppo, a seguito dei disastri ecologici verificatisi dopo la conferenza di Wellington (l'inquinamento in Alaska, in conseguenza della fuoriuscita di greggio da una petroliera, e l'affondamento di una nave passeggeri in Antartide). Infatti, nella riunione del marzo scorso a Parigi, preparatoria della XV conferenza plenaria che avrà luogo nella stessa città a partire dal 9 ottobre prossimo, il tema della protezione ambientale è emerso quale punto fondamentale da tenere presente nell'evoluzione del sistema; così che, fin da allora — e precedentemente alla presa di posizione franco-australiana — il Cile era stato incaricato di redigere un piano globale di difesa ambientalistica.

Anche la Nuova Zelanda ha presentato un proprio progetto, mentre altri paesi hanno a loro volta avanzato proposte riguardanti problemi particolari da inserire

nel piano globale, quali, ad esempio, la lotta all'inquinamento marittimo e la regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti determinati da attività umane. La delegazione italiana che ha partecipato ai negoziati ed alle discussioni ha operato, fin da Wellington, con l'intento esclusivo di estendere quanto più possibile e nel modo più rigoroso quella parte della normativa tendente a proteggere l'ambiente, presentando a tal fine varie proposte insieme ad altre delegazioni.

In particolare, durante l'ultima riunione preparatoria di Parigi, abbiamo ottenuto la convocazione di una riunione speciale — che avrà luogo ai primi di ottobre nella capitale francese — volta a concludere il protocollo sulla responsabilità civile dell'operatore minerario (previsto dall'articolo 8 della convenzione di Wellington) e che serve a rafforzare la protezione ecologica rispetto a pericoli provocati da attività umane, e che comunque costituirebbe un deterrente contro le attività inquinanti.

Per quanto riguarda la firma della convenzione mineraria, credo sia giusto precisare che la dichiarata intenzione della Francia e dell'Australia di non firmare equivale sostanzialmente ad un veto all'entrata in vigore della convenzione medesima, la quale — secondo i propri meccanismi — entrerebbe in vigore soltanto dopo la ratifica da parte di almeno sedici paesi, compresi quelli che, firmatari originali del trattato di Washington, avanzano rivendicazioni di sovranità sul continente, nonché altri cinque paesi in via di sviluppo. La convenzione stabilisce per la firma la data limite del 25 novembre 1989. A questo riguardo, credo sia giusto segnalare che è in corso un tentativo per far accettare alle parti consultive l'idea di procrastinarne il termine fino al 1991, così da farlo coincidere con l'epoca prevista per la possibile revisione del trattato antartico.

Ma il Governo non si limita a considerare che in questa situazione si dovrà anche chiarire quale valore debba avere una eventuale firma da parte di quei paesi che non l'hanno ancora apposta per una intesa che, allo stato attuale, non potrebbe essere comunque operante; il Governo ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

tiene invece di dover sottolineare — quanto alla proposta convenzione di protezione ambientale — che quasi tutte le parti consultive hanno convenuto sulla necessità di addivenire ad una generale ed onnicomprensiva normativa tendente alla più rigorosa difesa ecologica del continente. La maggioranza di questi paesi ritiene che si tratti di inglobare organicamente quanto già disposto in materia nel quadro del sistema convenzionale antartico, colmando quelle lacune che sono state evidenziate da quanto è stato osservato e sperimentato più recentemente sul piano planetario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questo ampio dibattito su una questione di così vasto interesse e di così grande importanza, il Governo ritiene di cogliere una sostanziale convergenza di proposte, rispetto alle quali esso è del tutto concorde.

Nell'alveo di una linea di condotta interrogata, il Governo esprime il proprio assenso alle mozioni presentate e ne condivide per intero le considerazioni.

L'Italia è stata sempre molto attiva nella difesa dell'interesse generale per la presentazione dell'ecosistema dell'Antartide; gli stessi obiettivi e principi continueranno ad ispirare il comportamento della delegazione italiana per rinsaldare lo spirito di collaborazione internazionale che ha caratterizzato fino ad oggi le attività nel continente. Al tempo stesso, tale delegazione sosterrà con convinzione e determinazione la proposta di istituirci un parco naturale.

Per il prossimo futuro, poiché i lavori di Parigi forniranno più chiare indicazioni sugli orientamenti generali che dovrebbero emergere in quella sede — dove la nostra delegazione farà quanto in suo potere perché il negoziato progredisca e si concluda nel modo più fruttuoso possibile — il Governo si impegna a riferire alla Camera al termine della conferenza per adeguare la propria azione agli indirizzi che giungeranno dal dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge: Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (788); Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa (1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Martinazzoli, Gitti, Soddu, Galloni, Mattarella, Cristofori, Zarro, Zolla, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Russo Raffaele, Sangalli, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Alessi, Andreoli, Antonucci, Armellin, Astori, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Pierferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Cobellis, Contu, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fronza Crepez, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lucchesi, Lusetti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebullà, Ricci, Ricciuti, Righi, Rivera, Rosini, Senaldi, Sinesio, Stegagnini, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi, Zoso: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi; Labriola: Norme sulla giurisdizione amministrativa.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore, onorevole Labriola, ha facoltà di parlare il vicepresidente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

dente della I Commissione (Affari costituzionali), onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI, *Relatore f.f.* Signor Presidente, colleghi, mi rimetto alla relazione scritta del collega Segni (iniziale relatore delle proposte di legge in esame), passato ora ad altra Commissione. Il presidente Labriola, designato quale nuovo relatore, domani sarà senz'altro in aula; oggi avrò l'onore di sostituirlo.

Credo che l'esauriente relazione del collega Segni, alla quale mi richiamo, rappresenti una sufficiente e puntuale illustrazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Il Governo si riserva d'intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà. La prego di intervenire dal suo posto, onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la delega per procedere entro tre anni all'attesa riforma del processo amministrativo rappresenta — come sottolinea il relatore nella relazione scritta — quasi un atto dovuto, uno degli atti dovuti del Parlamento, che purtroppo spesso l'attuale modo di funzionare del nostro sistema politico-istituzionale ci costringe quasi ineluttabilmente a procrastinare, anno dopo anno, anche al di là delle intenzioni e di ogni ragionevole necessità di riflessione, perfino quando, come in questo caso, non esistono tra le forze politiche (anche per l'estrema tecnicità della materia) motivi di dissenso o di radicali contrasti.

Non ho bisogno di ricordare — perché è stato già ampiamente sottolineato nella relazione scritta — l'enorme ritardo con cui ci accingiamo a legiferare, nonché i

tentativi, rimasti incompiuti nel corso dell'VIII e della IX Legislatura, di dare una risposta a questa materia.

Vorrei piuttosto sottolineare che ci troviamo in definitiva di fronte ad uno dei casi residui di inattuazione costituzionale. Fu infatti con l'articolo 125 della Costituzione che venne prevista, nel quadro della riforma regionale dello Stato, l'istituzione di quelli che avremmo poi chiamato tribunali amministrativi regionali; ma l'ottemperanza di questo dettato costituzionale si sarebbe fatta attendere ben 23 anni. E quando poi, nel 1971, furono finalmente istituiti i TAR, la legge si limitò ad estendere ad essi, a titolo dichiaratamente provvisorio, le norme processuali, a loro volta risalenti al 1907, della giurisdizione davanti al Consiglio di Stato.

Ancora una volta quindi è stato confermato che nel nostro paese nulla vi è di più duraturo delle disposizioni concepite dal legislatore come provvisorie; e dopo 18 anni ci accingiamo — almeno me lo auguro — a varare una delega che consentirà, nell'ipotesi più favorevole, di riempire questa carenza normativa con ben 20 anni di ritardo.

E tanti anni non sono passati senza conseguenze gravi sul sistema delle garanzie giurisdizionali amministrative degli interessi dei cittadini. Anche in questo ambito, per unanime valutazione, la giustizia si trova, persino più di quanto non accada nell'ambito della giurisdizione civile ordinaria — il che è tutto dire! — in una situazione di grave crisi. La mancanza di strumenti procedurali adeguati, unita al mancato ripensamento degli aspetti sostanziali, e cioè in primo luogo del procedimento amministrativo in quanto tale, si è andata coniugando con la crescita geometrica dei compiti via via assegnati alla pubblica amministrazione o da essa deliberatamente assunti.

Su un sistema di giustizia amministrativa, e ancor prima su un sistema amministrativo concepito per affrontare le domande dei cittadini di uno Stato liberale a cavallo tra il 1800 ed il 1900, si sono scaricate sollecitazioni e domande che un numero di cittadini considerevolmente più

elevato con tanta maggiore frequenza pone in uno Stato sociale quale il nostro e quale si è venuto caratterizzando nel secondo dopoguerra.

Come stupirsi allora se la giurisdizione amministrativa, anello finale della catena di montaggio — mi si passi l'espressione — produttiva dell'atto amministrativo, nonché strumento di protezione dei moltiplicati interessi dei cittadini nei loro accresciuti rapporti con la pubblica amministrazione, si è trovata nell'impossibilità virtuale di far fronte alla domanda di tutela posta dai singoli e alla altrettanto importante esigenza di garantire la certezza del diritto, sia nei confronti di questi sia nei confronti della stessa pubblica amministrazione? Direi che sarebbe da sorprendersi se questo non fosse avvenuto!

Quindi la riforma dei TAR, l'adeguamento della giustizia amministrativa al dettato costituzionale che la voleva più vicina ai cittadini, si sono così tradotti, sull'onda di un grande spaventoso arretrato e di una virtuale mancanza di giudizi di merito, in un'altra forma di denegata giustizia, in una vera e propria illusione.

La mancanza di adeguati strumenti cognitivi e probatori ha fatto il resto. L'oggetto stesso del processo si è andato progressivamente trasformando: non più la decisione di merito, quasi sempre impossibile da aversi in tempi utili, ma la decisione cautelare, la sospensiva. In questo modo, se i casi individuali trovavano provvisoria soluzione, è chiaro che la mancanza di giudizio di merito diventava causa di incertezza al tempo stesso per il singolo e per l'amministrazione.

Non è dunque solo un'esigenza di tutela dei cittadini (che pure noi sentiamo profondamente) ma è anche una questione di certezza giuridica per l'intera amministrazione pubblica ad imporre che si riformi il processo amministrativo, si rivedano le regole per i ricorsi gerarchici e in opposizione (assicurando al cittadino maggiori garanzie) ed altresì quelle del ricorso straordinario al capo dello Stato (quest'ultima è una strada alternativa alla giurisdizione che, a nostro avviso, è stato saggio da

parte della Commissione proporre di mantenere).

Se su questo piano, la proposta di legge di delega sottoposta al nostro esame (e che si riconduce in gran parte al lavoro svolto nella passata legislatura) può essere considerata soddisfacente, anche perché ha dato una soluzione accettabile al complesso problema della tutela degli interessi diffusi; non è per altro possibile (dobbiamo dirlo con molta franchezza) ritenere che con ciò siano avviati a soluzione definitiva i problemi che sono dietro la condizione tanto cattiva della giustizia amministrativa. Davvero nell'ordinamento giuridico tutto si tiene! E su questo piano mi sia consentito, prima di concludere, di svolgere alcune ulteriori considerazioni.

In primo luogo, debbo ricordare che il rinvio che la delega prevede alle norme del codice di procedure civile a fini cognitori e probatori non può non richiamare alla nostra attenzione la crisi dello stesso processo civile. La delega ne tiene conto indirettamente, nel momento in cui pone un termine così lontano nel tempo (tre anni). Si può comunque fin da ora affermare che se il Parlamento non sarà in grado nei prossimi anni (oserei dire nei prossimi mesi) di riformare, sia pure attraverso anticipazioni e stralci, il processo civile, indubbiamente anche la riforma del processo amministrativo rischierà di prendere l'avvio assai appesantita.

In secondo luogo, più a monte ma in modo molto concreto, non vi è chi non veda come tale riforma debba essere preceduta o almeno accompagnata dalla riforma del procedimento amministrativo. Quest'ultima è contenuta nelle proposte del Governo; la Commissione competente l'ha già esaminata in sede referente e per essa si è opportunamente chiesta la sede redigente.

La suddetta riforma sarà fondamentale non solo per mutare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione (mutamento del quale si avverte forte l'esigenza nel paese), ma anche per limitare drasticamente il numero degli atti concretamente passibili di ricorso davanti alla giurisdizione amministrativa. Il modello di rap-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

porto amministrazione-cittadino, che già fu delineato dalla commissione guidata dal compianto professor Nigro e che rispetto al passato si fonda assai meno su atti di imperio e assai più su accordi sostanziali tra le parti, permetterà, se correttamente applicato, di ridurre alla radice il contenzioso.

Ancora una volta, dunque, complessivo deve essere il nostro approccio ai problemi. Quella oggi al nostro esame è una buona legge di principi, né, data la materia, avrebbe potuto essere altrimenti. Certo, il Parlamento dovrà far seguire alla sua approvazione (e siamo convinti che al riguardo l'azione di stimolo del Governo e in particolare sua, signor ministro, sarà assai importante) la riforma della procedura civile e, prima ancora, quella del procedimento amministrativo. Nell'impossibilità di varare disposizioni amministrative diverse, pure da tutti giudicate indispensabili, ci troveremo una volta di più a confermare l'inadeguatezza dell'attuale sistema politico-istituzionale e l'esigenza di interventi diversi e più radicali; quegli interventi sui quali continua a mancare un sufficiente consenso politico, determinandosi in tal modo quella situazione di blocco che tutti lamentiamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli esponenti del gruppo comunista nella Commissione affari costituzionali hanno fornito una collaborazione positiva al lungo ed approfondito lavoro parlamentare sulla proposta di legge oggi al nostro esame. Esso è iniziato nella IX legislatura con un'ampia istruttoria, con numerose audizioni delle più alte cariche dello Stato e dei più autorevoli esponenti della dottrina, con un dibattito qualificato che ha visto protagonisti, tra gli altri, anche valenti parlamentari che nell'attuale legislatura non sono più presenti in Parlamento, come l'onorevole Sullo, in veste di relatore, e l'onorevole Loda, del nostro gruppo.

Il testo del provvedimento di delega nel

corso di questa legislatura è stato ulteriormente affinato in sede referente, recependo in particolare alcuni qualificanti emendamenti presentati dal nostro gruppo. Ci sono quindi le ragioni per esprimere il nostro sostanziale assenso sul provvedimento.

Noi concordiamo sull'ormai indifferibile necessità di provvedere, a ben 18 anni dalla legge istitutiva dei TAR, ad una nuova ed organica disciplina del processo amministrativo, al fine di porre rimedio alle disfunzioni e ai sempre maggiori ritardi che caratterizzano l'attuale situazione. Valutiamo in tutta la sua importanza la delicatezza ed il rilievo costituzionale del tema, che coinvolge il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e la stessa nozione di interesse pubblico. Siamo consapevoli che tale rapporto conta non solo ai fini della tutela dei cittadini nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione, ma anche ai fini dell'efficacia e dell'efficienza della stessa pubblica amministrazione nel perseguimento degli interessi pubblici a lei affidati.

La crisi della giustizia amministrativa diventa così crisi della legalità e della possibilità di rendere concretamente operativi i principi costituzionali.

Credo che le principali manchevolezze imputabili allo stato attuale della giustizia amministrativa possano essere così sintetizzate.

Non tutti gli interessi lesi da atti di esercizio di poteri amministrativi sono garantiti in via giurisdizionale.

La giurisdizione amministrativa, creata per tutelare essenzialmente i cosiddetti interessi «oppositivi», male si presta a tutelare i cosiddetti interessi «pretensivi», diretti cioè ad ottenere un certo comportamento della pubblica amministrazione. In altri termini, non vengono garantiti gli interessi lesi da atti di rifiuto o da comportamenti omissivi della pubblica amministrazione.

I gravi ritardi con cui, in generale, sono decisi i ricorsi costituiscono in molti casi un vero diniego di giustizia e comunque sono gravemente dannosi tanto per i ricorrenti quanto per le amministrazioni pubbliche.

La tutela degli interessi legittimi è comunque imperfetta perché la loro lesione non è risarcibile.

Il processo amministrativo non garantisce convenientemente gli interessi coinvolti, sia perché non assicura sempre l'integrità del contraddittorio, sia perché sono inadeguati gli strumenti istruttori.

La tutela interinale è spesso inefficace (soprattutto quando si tratta, appunto, di interessi «pretensivi»).

Il giudizio di ottemperanza non sempre basta a garantire che l'amministrazione integrale esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo.

Infine, nell'attuale giustizia amministrativa manca del tutto una tutela dell'interesse pubblico inteso come interesse della collettività generale.

L'attuale situazione va dunque tenuta presente per valutare il progetto di riforma del processo amministrativo, il quale fornisce una risposta parzialmente positiva nel testo che abbiamo all'esame ai problemi che ho evidenziato, proprio perché avvia un processo di razionalizzazione nell'ambito dei principi posti dalla Costituzione.

Ma un progetto riformatore che volesse invece andare fino alle radici del malessere della giustizia amministrativa dovrebbe muovere da una critica ben più radicale dell'attuale assetto normativo, coinvolgendo una ben diversa prospettiva temporale. Tuttavia noi riteniamo che non sia impossibile proporre una riforma del processo amministrativo che sia più incisiva, almeno in relazione ad alcuni nodi problematici affiorati anche in sede di dibattito parlamentare in Commissione, come ad esempio quello dell'unità delle giurisdizioni. Riteniamo infatti maturi i tempi perché si superi l'anomalia italiana della doppia giurisdizione (quella ordinaria e quella amministrativa) sugli atti della pubblica amministrazione e si passi ad un sistema basato o sulla competenza del giudice ordinario, come nei paesi anglosassoni, o sulla competenza del giudice amministrativo, come nel sistema francese o tedesco, per tutte le controversie in cui è parte la pubblica amministrazione.

Ma ove si scelga questa seconda strada il giudice amministrativo dovrà essere un vero giudice, cioè dotato di tutte quelle garanzie di autonomia e di indipendenza che sono proprie del giudice ordinario.

Un progresso in questa direzione può essere compiuto fin da oggi nell'ambito della presente proposta di legge di razionalizzazione. Ecco perché abbiamo presentato un emendamento che prevede per il Consiglio di Stato quanto già la legge sulla responsabilità dei magistrati aveva previsto per la Corte dei conti.

Il giudizio del gruppo comunista è, nel complesso, comunque positivo, perché il testo in esame dà risposte a quattro ordini di problemi. In primo luogo viene prevista una più marcata tutela non solo delle posizioni giuridiche classiche, quelle sancite dallo Stato liberale (tutela della libertà e della proprietà dei cittadini), ma anche di tutti gli interessi che via via sono stati riconosciuti dallo Stato sociale. In breve, vi è il tentativo di trasformare il processo amministrativo da processo relativo all'atto amministrativo a processo sul comportamento e sulle omissioni della pubblica amministrazione. Un processo, quindi, che si riferisce non solo agli atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma anche alle prestazioni effettuate in modo insoddisfacente o addirittura negate al cittadino.

In secondo luogo viene prevista una tutela degli interessi diffusi dei cittadini, portando a compimento una evoluzione in atto nel nostro ordinamento già dalla fine degli anni '60. Occorre però — e a questo tende un secondo nostro emendamento — distinguere, all'interno della generica categoria degli interessi diffusi, fra gli interessi diffusi nella collettività, di cui nessuno soggetto è portatore in modo specifico, e gli interessi di specifiche collettività.

In terzo luogo vengono previsti nuovi strumenti di tutela cautelare per il cittadino ricorrente, superando i limiti connessi all'unico strumento oggi previsto, che è costituito dalla possibilità di chiedere la sospensione dell'atto. Oggi la sospensione non tutela adeguatamente il cittadino e, nello stesso tempo, danneggia la

pubblica amministrazione, paralizzandola. Infatti, secondo i dati statistici rilevati nel 1985, la durata media di un ricorso innanzi al TAR era di 2.820 giorni; la sospensione in alcuni casi, quindi, ha significato una paralisi corrispondente della pubblica amministrazione, talvolta dando soddisfazione ad interessi privati che non meritavano di essere tutelati, talvolta non consentendo la tutela di interessi che invece la meritavano.

Infine, vengono previsti strumenti efficaci per l'ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali, stabilendo anche sanzioni per chi si renda inadempiente. È una istanza, questa, molto importante, che rinvia ad una domanda di riforma impellente della pubblica amministrazione. Mi riferisco al problema dell'autonomia della dirigenza e della sua responsabilizzazione, che è possibile solo nel quadro di una più netta distinzione tra politica ed amministrazione.

Vi sono tuttora almeno due punti per i quali consideriamo questo testo ancora insoddisfacente. In primo luogo, non si opera uno sforzo significativo per sfoltire l'enorme mole di ricorsi pendenti. I ricorsi proposti sono passati annualmente dai 33.531 del 1978 ai 58 mila del 1985. Di questi, quelli decisi sono passati da 14.709 a 30 mila.

Ma sarebbe sbagliato non andare a vedere per quali materie e per quali ragioni si determina questo progressivo accrescimento. Ebbene, va considerato che nel 1983 il pubblico impiego ha occupato il 42,33 per cento del totale complessivo dei ricorsi.

Occorre allora, proporsi di diminuire il numero delle controversie portate in sede giudiziaria, se si vuole che la domanda di giustizia sia soddisfatta. È una esigenza comune a tutte le giurisdizioni, ma per quella amministrativa il problema è più difficile, non solo perché qui non si possono distinguere le controversie per valore, ma soprattutto perché alimenta e moltiplica il contenzioso una legislazione sovrabbondante, contraddittoria e sordinata.

Il punto sul quale sembra doversi e po-

tersi intervenire più adeguatamente è quello del contenzioso del pubblico impiego, che, alimentato come è dal sistema degli accordi triennali, coi quali quasi tutte le situazioni sono periodicamente rimesse in discussione, si avvia a costituire oltre la metà del lavoro dei TAR, con conseguenze non limitate al piano dell'efficienza di questi organi giudiziari.

Il problema politico risiede nel fatto che le delegazioni che concludono le ipotesi di accordo, adoperando formulazioni la cui oscurità non può essere sempre involontaria, lasciano aperte questioni di grande rilievo finanziario.

In sostanza, se non si incide sulla litigiosità del pubblico impiego, non si rimuoverà l'arretrato e la conseguente crisi di funzionamento della giustizia amministrativa.

Per questo può essere opportuno anche snellire il contenzioso in materia, attraverso una sorta di filtro all'accesso alla giustizia, che consenta una composizione stragiudiziale delle controversie relative al pubblico impiego. È questo il senso dell'emendamento da noi proposto, che mira a istituire una forma di arbitrato obbligatorio, affidato ad organi paritetici costituiti contestualmente agli accordi di comparto.

Il secondo punto di insoddisfazione riguarda la possibile introduzione nella figura del pubblico ministero.

Noi prevediamo che anche nel processo amministrativo la funzione di tutela degli interessi pubblici diffusi, che sono propri di un pubblico ministero nel processo civile, sia affidata ad un ufficio di pubblico ministero, demandandosi ad esso il compito di intervenire nel giudizio a tutela dell'interesse pubblico e di impugnare gli atti e i comportamenti amministrativi illegittimi e lesivi di interessi pubblici di particolare rilevanza.

Signor Presidente, vorrei in conclusione ribadire l'impegno del gruppo comunista per la sollecita approvazione di un efficace provvedimento di riforma del processo amministrativo. Se infatti esiste un nesso inscindibile fra giustizia e democrazia, ciò non può indurre a rinviare la soluzione dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

problemi della giustizia a quando saranno risolti quelli della democrazia. Tutte le forze politiche, comunque collocate, debbono invece impegnarsi da subito per una giustizia nuova, quale condizione indispensabile per un rafforzamento del tessuto democratico del paese.

La stessa conferenza sulla giustizia organizzata dal partito comunista nel 1987 aveva rilevato l'insufficiente attenzione prestata dal mondo politico ai problemi della giustizia amministrativa, la quale non può più essere considerata come una giustizia minore o speciale, in ragione della sempre maggiore rilevanza dei diritti ed interessi che essa tutela e che non sono per nulla inferiori a quelli che passano in un'aula di tribunale.

È però fuorviante l'affermazione che tutti gli attuali problemi del processo amministrativo dipendano solo dalle norme relative al suo funzionamento, e che la principale causa della lentezza sia la farraginosità ed arcaicità del processo.

L'iniziativa di riforma in esame rischia quindi di restare del tutto inefficace se non viene inserita in un più vasto quadro di riforme, che consentano di affrontare anche la complessa posizione del processo amministrativo nell'ambito della nostra organizzazione istituzionale. Sarà così possibile ridurre l'enorme contenzioso esistente, che continua ad aumentare anche a causa di una legislazione spesso sovrabbondante.

Alle disfunzioni della pubblica amministrazione si deve infatti porre rimedio innanzi tutto facendola funzionare, tenendo presente che altrimenti i canali giurisdizionali rischiano di venire sovraccaricati da impropri compiti di gestione.

Emerge quindi l'urgente necessità di pervenire alla rapida definizione di una incisiva riforma del procedimento amministrativo, della legge di riforma delle autonomie locali. Le norme che prevedono la responsabilità dell'amministrazione nell'adeguamento alle decisioni del giudice amministrativo rinviano, come ho già accennato, alla necessità di una riforma della dirigenza che valorizzi l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti, scindendo

nettamente i compiti di direzione politica da quelli della dirigenza amministrativa.

Sono queste le considerazioni di ordine generale che volevamo fare nel momento in cui si sta per compiere un secondo passo importante per l'approvazione di un atto legislativo che noi consideriamo importante per la giustizia, per la tutela dei diritti dei cittadini, per la riforma della pubblica amministrazione, una materia nella quale abbiamo cercato di portare un contributo di innovazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI, Relatore f.f.. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ANTONIO MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Signor Presidente, onorevoli deputati, le iniziative di revisione e di ammodernamento degli istituti processuali, al di là delle valutazioni che in sede storica potranno formularsi sulla bontà delle innovazioni introdotte, indicano in via generale la volontà di accrescere il grado di civiltà giuridica e di rispetto per la giustizia di un paese.

Considero significativo che, quasi contestualmente alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, stia per realizzarsi la riforma del processo amministrativo: due settori — quello della giustizia penale e quello della giustizia amministrativa — nei quali la risposta insoddisfacente alla domanda sociale è stata ricollegata non solo all'inadeguatezza quantitativa delle strutture materiali ed umane, che pure esistono, ma anche alla obsolescenza degli strumenti giuridici.

L'istituzione dei TAR, se ha significato l'articolazione del giudizio in due gradi di giurisdizione, con conseguente innegabile

elevazione del livello della tutela giurisdizionale, ha tuttavia lasciato immutato il processo, favorendo peraltro, attraverso la crescita esplosiva del contenzioso, l'individuazione più puntuale e convincente dei problemi da risolvere senza ritardo.

Il legislatore del 1971 ebbe chiaramente presente l'esigenza di adottare una nuova disciplina del processo e considerò soltanto come provvisoria la sopravvivenza della normativa, in gran parte risalente al regolamento del 1907.

A tale preannuncio di riforma il Governo diede seguito incaricando il Consiglio di Stato, nel 1972 e nel 1974, di formulare due distinti schemi di disegno di legge concernenti rispettivamente la disciplina della procedura nei ricorsi dinanzi ai TAR e la coordinata modifica legislativa delle norme vigenti per i giudizi davanti al Consiglio di Stato. Fu così nominata una commissione speciale in seno allo stesso Consiglio, che concluse i suoi lavori presentando all'adunanza generale (che l'approvò nel novembre 1978) un unico schema di disegno di legge.

In una prospettiva di profonda revisione degli attuali istituti il Consiglio rilevava come ovvie ragioni sistematiche facessero preferire un unico strumento normativo per la riforma dei due gradi di giudizio, e suggeriva al Governo di procedere attraverso una delega legislativa, giudicata meglio rispondente, per la complessità della materia e per il suo carattere eminentemente tecnico, all'esigenza di assicurare al nuovo corpo normativo una struttura organica e rigorosa.

La soluzione proposta dal Consiglio di Stato veniva condivisa dal Governo, che il 12 dicembre 1979 presentava al Senato un disegno di legge-delega per l'emanazione di norme dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, che tuttavia decadde per la fine della legislatura. Nel corso della stessa, peraltro, quel ramo del Parlamento, in occasione del dibattito sul noto rapporto Giannini, approvò un ordine del giorno nel quale era specificato l'impegno ad approvare «una riforma del processo amministrativo in vista dell'obiettivo di apprestare mezzi processuali più adeguati alla fonda-

mentale esigenza di assicurare la legalità dell'azione amministrativa e l'effettivo rispetto della parità delle parti e delle situazioni soggettive dei cittadini».

Nel corso della IX legislatura l'impegno del Governo e del Parlamento è stato più inteso e, pur senza pervenire ad un risultato conclusivo, ha condotto ad una configurazione dell'iniziativa legislativa più ampiamente approfondita, convinta e partecipata.

Corre l'obbligo di ricordare che sul disegno di legge n. 1353, presentato dal Governo ed assegnato alla I Commissione affari costituzionali della Camera il 22 marzo 1984 in sede referente, a cui fu poi abbinata la proposta di legge n. 1803 di iniziativa dei deputati Labriola ed altri, il comitato ristretto appositamente costituito pervenne alla redazione di un testo unificato, anche in base ad una serie di audizioni informali dei vertici delle magistrature e di illustri personaggi del mondo scientifico, dai quali pervenne un elevato contributo di esperienza professionale. Basti citare, tra gli altri, oltre al compianto professor Nigro, i professori Giannini, Abbamonte, Benvenuti, Virga e Cannada-Bartoli.

Questo testo unificato, approvato dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 29 maggio 1985 e licenziato dalla stessa il 28 luglio successivo con una relazione dell'onorevole Sullo ricca di preziosi spunti illustrativi, è stato ripreso nella legislatura in corso e ripresentato per iniziativa dei deputati Martinazzoli ed altri. La I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati l'ha approvato lo scorso marzo in sede referente, apportatovi non trascurabili integrazioni.

Ho voluto ricordare i precedenti del provvedimento per sottolineare la lunga fase di accurata elaborazione che lo ha preceduto.

Gli scopi che la riforma si propone sono di grande rilievo politico ed istituzionale. Con espressione riepilogativa, si può dire che essa tende ad una effettiva tutela giurisdizionale, la cui condizione essenziale è la rapidità del processo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

Il provvedimento si preoccupa di questo aspetto sia prevedendo uno specifico criterio direttivo, sia fissando un termine per la trattazione nel merito in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione, sia cercando di evitare la moltiplicazione dei procedimenti per la tutela del medesimo interesse; e all'uopo conferisce al giudice, già in sede di cognizione, in casi determinati, il potere di sostituirsi all'amministrazione soccombente nell'adozione dell'atto.

Anche la previsione della disciplina del processo di accertamento in modo che la «declaratoria relativa sia idonea a soddisfare l'interesse fatto valere dal ricorrente» recepisce l'esigenza, largamente sentita, che di fronte all'inerzia dell'amministrazione la dichiarazione dell'obbligo a provvedere si spinga, ove ciò non collida con l'area riservata alla discrezionalità amministrativa, all'individuazione del provvedimento da adottare e del suo contenuto.

Analogamente, una nuova normativa del processo di esecuzione — il ben noto giudizio di ottemperanza — facendo definitivamente giustizia di qualche eccessivo bizantinismo (si pensi alla dicotomia tra elusione e violazione del giudicato), dovrebbe impedire la defatigante imposizione di reiterati processi di tipo impugnatorio. E non minor vantaggio la speditezza della tutela riceverà dall'esclusione degli «effetti sospensivi del regolamento preventivo di giurisdizione in tutti i casi in cui il giudice *a quo* dichiara la non rilevanza o la manifesta infondatezza della questione».

Queste importanti innovazioni tuttavia si riveleranno efficaci alla condizione che lo scopo ispiratore fondamentale non sia perduto di vista nell'applicazione delle parti della riforma che, pur rispondendo ad innegabili esigenze di stampo garantistico, possono condurre ad una dilatazione dei tempi del processo e ad una moltiplicazione del contenzioso.

Per il primo aspetto mi riferisco alla ammissibilità dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile. Sebbene il provvedimento introduca sensibili temperamenti alla enunciazione del principio, è mantenuta (in conformità alla sentenza

della Corte costituzionale n. 146 del 1987) l'esperibilità della prova testimoniale nei processi di pubblico impiego, nonché l'attività di un magistrato istruttore delegato all'assunzione delle prove.

Considerata l'altissima percentuale delle controversie proprie della giurisdizione esclusiva, sarebbe facile profezia la previsione di un allungamento dei processi, se l'ammissione dei mezzi di prova diversi da quelli tradizionali non verrà limitata ai casi di effettiva necessità.

Quanto alla proliferazione delle impugnative, penso — com'è facile immaginare — alla tutela dei cosiddetti interessi diffusi, che la proposta ammette con formula molto alta. Sul tema si sono registrati in passato vivacissimi contrasti; ma senza dubbio la rottura dello steccato rappresentato dalla tutelabilità del solo interesse individuale è stata ormai irreversibilmente avallata dalla stessa giurisprudenza nelle sedi più autorevoli, anche in ossequio alla connotazione pluralistica e policentrica della nostra democrazia.

La comparsa dell'interesse superindividuale tra le posizioni suscettibili di tutela giurisdizionale può rivelarsi uno strumento non sostituibile per la salvaguardia del principio di legalità in tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse del singolo, pur illegittimamente sacrificato, resterebbe indifeso perché non differenziato da quello di altri soggetti.

Ma se l'affinamento degli istituti processuali, allargando l'area della tutela, comporta l'incremento del contenzioso, occorre ammettere che in questo caso si è in presenza di una conseguenza fisiologica e in un certo senso auspicabile della riforma adottata, che trova nei fatti una conferma di validità.

Il dilagare delle impugnative, che rimane la causa meno controllabile dei ritardi della giustizia anche in campo amministrativo, deve invece essere avvertito e combattuto quando è il prodotto dell'uso pretestuoso e distorto del processo da parte dei ricorrenti e dell'illegittimità, facilmente evitabile, del provvedimento o dell'inerzia dell'amministrazione.

Il progetto di legge delega non tocca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

questo argomento, sebbene, per ciò che concerne le liti pretestuose, si verta in materia tradizionalmente processuale. Penso, ad esempio, alla condanna per lite temeraria di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, i cui principi opportunamente adottati potrebbero trovare applicazione in caso di danni alla controparte.

La palese illegittimità del provvedimento o del silenzio — frequentemente incoraggiata, quell'ultima, dallo scopo di addossare al giudice la responsabilità di talune determinazioni ritenute scomode o impopolari — potrebbero invece trovare un correttivo in sede di disciplina del procedimento amministrativo, il cui iter parlamentare ha già percorso la sede referente in questa Camera nell'attuale legislatura. L'individuazione dell'organo responsabile del procedimento, a cui lo schema in discussione provvede opportunamente, offre probabilmente l'occasione per apprestare misure di carattere preventivo affinché non si dia ingiustificato incentivo alla crescita del contenzioso.

Ho detto — lo riconobbe già il relatore della passata legislatura, onorevole Sullo — che questo tema del processo amministrativo è materia istituzionale. Non vi è dubbio che tale sia il rilievo di questa tematica, che tocca così profondamente i diritti e gli interessi dei cittadini e l'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione.

Connessi con il tema del processo sono quelli del procedimento amministrativo — come ho già detto — e delle sezioni staccate dei TAR, per i quali, com'è noto, esistono un gran numero di proposte parlamentari. Il Governo tuttavia nutre alcune riserve su queste iniziative, che rischiano di frammentare ancora di più la giurisdizione e di creare nuove difficoltà alla giustizia amministrativa.

In ogni caso il Parlamento è di fronte a problemi per i quali ha il dovere di procedere in tempi brevi e con estrema attenzione, perché sono in gioco grandi valori di ordine costituzionale. Ciò significa che ogni sforzo deve essere fatto affinché guardi così importanti, che hanno ri-

chiesto tanto studio e tanti approfondimenti, sviluppati in lunghi anni e in tante legislature, siano alla fine raggiunti.

Permettetemi di chiudere questo breve intervento esprimendo la fiducia che in questa legislatura l'obiettivo indicato possa essere finalmente raggiunto (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione.

PUBLIO FIORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, intervengo ai sensi dell'articolo 111 del regolamento per preannunciare che nelle seduta di domani chiederò che venga iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame della mozione n. 1-00260, presentata da me e da altri 52 deputati sul problema della perequazione delle pensioni d'annata.

Si tratta di una questione urgente, perché il Governo sta redigendo in queste ore il disegno di legge finanziaria per il 1990 ed è necessario che all'interno di esso, sia pure con scadenze pluriennali, siano previsti adeguati stanziamenti affinché questa perequazione possa decollare.

Da anni le forze politiche, i gruppi parlamentari, singoli deputati e senatori si dichiarano favorevoli alla perequazione. Quando però è il momento di approvare in Assemblea misure concrete che stanzino i fondi necessari, non si raggiunge mai non dico la maggioranza, ma nemmeno un numero consistente di voti a favore.

Credo che il Parlamento debba uscire una buona volta da questa ambiguità e che quello che si dice fuori debba corrispondere a quello che si dice dentro. È necessario, in sostanza, che i gruppi politici non usino due lingue o due metodi a seconda di dove svolgono la loro funzione.

Si vuole la perequazione? E allora il Parlamento si deve esprimere con chiarezza, i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

gruppi politici devono assumere la loro responsabilità, ed è anche necessario che una mozione impegni il Governo ad inserire nella finanziaria gli stanziamenti necessari.

Si ritiene che i pensionati non debbano avere la perequazione? Allora lo si dica, se ne esprimano le ragioni, si svolga una votazione in quest'aula e finalmente si chiuda una vertenza che va al di là di un importante fatto politico, perché attiene a diritti fondamentali di una grande quantità di cittadini, che sono fra l'altro i meno protetti.

Per questi motivi, chiedo che sia urgentemente iscritta all'ordine del giorno la mozione da noi presentata.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, onorevole Fiori. L'Assemblea deciderà domani sulla fissazione della data per la discussione della mozione a cui lei ha fatto riferimento. Tale discussione ad ogni modo non potrà svolgersi se non dopo l'esaurimento dei lavori previsti dal vigente calendario.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

ALESSANDRO DUCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO DUCE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per sollecitare il Governo a dare in tempi brevi risposta ad una interrogazione che, unitamente ad altri parlamentari del mio partito, ho presentato in materia di immigrazione.

In tale documento abbiamo sottolineato i problemi che il paese ha dovuto affrontare a seguito del passaggio da una fase in cui è stato esportatore di forza lavoro ad un'altra in cui ne è invece importatore.

Vorrei sottolineare che tutta la problematica dell'immigrazione è oggi all'attenzione della società italiana non soltanto per la rilevanza numerica dei lavoratori che entrano nel nostro paese, ma anche

per le implicazioni di natura sociale, economica e culturale che il fenomeno ha comportato.

Da una serie di iniziative che sono state riportate dalla stampa abbiamo potuto constatare che il Governo si sta attivamente interessando al problema. Riteniamo tuttavia opportuno che alla nostra interrogazione venga data risposta in tempi brevi, affinché il Parlamento sia informato dell'andamento di questi progetti, conosca con esattezza le iniziative che si stanno predisponendo e possa, alla luce di eventuali risposte, adottarne altre.

PRESIDENTE. La presidenza interesserà il Governo perché risponda a questa interrogazione al più presto possibile.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 27 settembre 1989, alle 16:

1. — *Interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.*

2. — *Seguito della discussione delle mozioni Rutelli ed altri (n. 1-00312); Testa Antonio ed altri (n. 1-00317); Donati ed altri (n. 1-00318) e Testa Enrico ed altri (n. 1-00319) concernenti i limiti di velocità.*

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4178).

— *Relatore:* Gei.

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1989, n. 318, recante misure fiscali urgenti per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive indu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

striali, nonché norme interpretative degli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (4198).

— *Relatore*: Gei.

4. — *Votazione finale dei disegni di legge*:

S. 902. — Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 15 dello statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), approvato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione nella VII sessione di Madrid, 22 settembre-1° ottobre 1987 (*Approvato dal Senato*) (3357).

Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987 (3526).

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (3545).

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (3546).

S. 975. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 (*Approvato dal Senato*) (3638).

S. 1044. — Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987 (*Approvato dal Senato*) (3639).

S. 1156. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Seychelles sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Victoria il 13 novembre 1984 (*Approvato dal Senato*) (3740).

S. 1157. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore sui servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, con annessa tabella delle rotte, firmato a Singapore il 28 giugno 1985 (*Approvato dal Senato*) (3741).

S. 1305. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987 (*Approvato dal Senato*) (3748).

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei potronati (4179).

(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 278, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile (4178).

— *Relatori*: Galli e Brunetto.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 18,55.

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 20.30.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per scadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (4138).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TEODORI ed altri: «Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane» (4067) (con parere della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione);

ANDÒ ed altri: «Norme per la tutela dei consumatori» (4105) (con parere della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);

alla XI Commissione (Lavoro):

PAZZAGLIA ed altri: «Estensione dell'ambito di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (3936) (con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);

COLUCCI: «Norme per l'ordinamento del Fondo di previdenza per i dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici» (4088) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

COLOMBINI ed altri: «Norme sull'assistenza al parto ed al bambino ospedalizzato» (3140) (con parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

Annunzio di una risoluzione.

È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E MOZIONE PRESENTATE*

—

PAGINA BIANCA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

essendo a conoscenza da fonti ufficiali (dati ISTAT) che le malattie reumatiche occupano i primi posti nella graduatoria delle morbosità per forme croniche, il che significa per l'Italia una prevalenza di queste malattie, quantificate in circa 5.500.000 persone ammalate;

avuto conto che in questo capitolo della patologia umana vanno inclusi l'artrosi, i reumatismi fibrositici, l'artrite reumatoide, la gotta, i reumatismi secondari, la spondiloartrite anchilosante, le connettiviti sistemiche, il reumatismo articolare acuto ed altre reumopatie di più raro riscontro;

essendo ormai un fatto scientificamente acquisito che queste malattie determinano frequentemente invalidità di vario grado e sono quindi causa di gravi problemi di ordine assistenziale ed economico;

atteso che il danno economico va imputato essenzialmente a:

a) costi diretti: intesi come spese per l'assistenza sanitaria (ricoveri ospedalieri, assistenza medica generica e specialistica, farmaci), spese per cure termali, spese per indennità economica (in caso di invalidità temporanea) e per oneri pensionistici (in caso di invalidità permanente). A tale capitolo è stato imputato un costo globale di 2.200 miliardi per il 1980 (Relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento nel 1984), ma tale cifra va almeno raddoppiata per aggiornarla all'anno in corso;

b) costi indiretti: vanno identificati nella perdita di capacità lavorativa, con conseguente riduzione o addirittura soppressione completa di guadagno, con

tutti gli annessi legati alla ridotta circolazione di valuta (es.: mancato introito da parte dello Stato di tassazione diretta) e nel danno economico derivante da indennità varie corrisposte al di fuori di quelle per assicurazioni obbligatorie. Negli USA è stato calcolato che l'onere per i costi indiretti supera di oltre il doppio quello dei costi diretti;

tenuto conto che la difficoltà nell'affrontare le malattie reumatiche, come affermato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, deriva soprattutto dal fatto che si tratta di un problema insufficientemente conosciuto e sentito, non trattandosi di una patologia accompagnata dalla forte componente emozionale di drammaticità caratteristica di altre malattie;

rilevato che esiste la obiettiva necessità di svolgere attività preventive, curative e riabilitative nei confronti delle malattie reumatiche da parte di centri specialistici autonomi coordinati anche sul territorio;

convenuto che, sulla base di esperienze internazionali consolidate, le strutture specialistiche di reumatologia sono le sole in grado di attuare un'opera razionale ed efficace sul piano della diagnosi, cura e della riabilitazione dei pazienti reumatici e che queste prestazioni, data la rilevanza sociale delle patologie in oggetto, devono essere considerate quale elemento qualificante nell'ambito dell'assistenza erogata da un moderno sistema sanitario;

presa visione della situazione esistente al riguardo nei Paesi più moderni e degli auspici delle più importanti organizzazioni sanitarie, che indicano una disponibilità di 5-8 posti letto per 100.000 abitanti come ottimale per avviare una organica attività nel senso predetto;

affermato che, alla luce delle moderne conoscenze scientifiche in campo preventivo, curativo e riabilitativo, devono essere superati i pregiudizi sull'incurabilità delle malattie reumatiche,

impegna il Governo

nello spirito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ad attuare i provvedimenti necessari per far fronte in maniera organica ad un problema che interessa circa un decimo della popolazione italiana. Tali provvedimenti devono essere finalizzati alla organizzazione di una rete operativa razionalizzata secondo il seguente piano:

a) strutture ambulatoriali periferiche specifiche (nell'ambito dei poliambulatori distrettuali) con funzioni di consulenza per il medico di base e di cura diretta per il paziente, svolgendo così una azione di filtro al ricovero ed eventualmente di indirizzo del malato verso altri servizi specialistici;

b) unità operativa reumatologica comprendente:

1) ambulatori presso strutture ospedaliere e/o universitarie per assolvere compiti di preospedalizzazione e dimissione protetta;

2) *day hospital*;

3) strutture di degenza dimensionate nell'ordine di 5-8 posti letto per 100.000 abitanti;

4) svolgimento di attività di consulenza per pazienti degenti in altre divisioni o dipartimenti;

5) svolgimento di attività riabilitative;

la configurazione predetta persegue i seguenti fini a breve e medio termine:

riduzione dei costi di degenza, eliminando ospedalizzazioni indiscriminate dei malati reumatici;

razionalizzazione ed uniformazione dei criteri diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed assistenziali da assicurare ai malati reumatici, con miglioramento della qualità dell'intervento sanitario nel suo insieme e conseguente maggior beneficio per il malato reumatico.

(7-00288)

« Renzulli ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BARGONE, PEDRAZZI CIPOLLA, CONTE, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, RECCHIA e VIOLANTE.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli esiti delle prove scritte degli esami per procuratore legale dell'anno 1988 alla data odierna non risultano ancora completamente pubblicati in tutti i distretti di corte d'appello;

con l'approvazione della legge n. 242 del 1988 « Modifica alla disciplina degli esami di procuratore legale », il Parlamento ha dato una prima risposta ad un problema che ha provocato e provoca disagi ed acute tensioni tra i giovani praticanti procuratori;

per i prossimi esami per procuratore legale che si svolgeranno nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 1989 risulta di fondamentale importanza che le prove selettive siano svolte con tutte le garanzie e nello spirito della riforma;

anche in vista dell'appuntamento del 1992 vi è la necessità di intraprendere iniziative dirette a favorire la libertà di esercizio delle professioni nell'ambito del mercato unico europeo —:

lo stato di attuazione della legge 242 del 1988 e in particolare quali direttive siano state impartite dal ministro agli organi forensi circa:

a) il controllo sull'effettivo svolgimento della pratica forense necessario per il conseguimento del certificato di compiuta pratica;

b) i criteri con i quali verranno ripartiti i candidati, laddove superino le 250 unità (numero massimo consentito per commissione), tra le varie sottocommissioni al fine di garantire l'anonimato della prova;

c) la scelta della terza prova scritta tra le procedure previste. In particolare se il candidato dovrà preventivamente indicare la materia scelta o lo potrà fare lo stesso giorno, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto globale delle tre prove scritte;

d) la più corretta impostazione delle prove al fine di verificare, nello spirito e nella lettera della legge, le capacità teorico-pratiche nel candidato in relazione a quanto egli è tenuto ad apprendere nel periodo di pratica e con il suo patrocinio dinanzi alle preture;

e) l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, che prevedano anche lo studio delle lingue straniere, allo scopo di contribuire ad adeguare la professione forense alla dimensione europea. (5-01695)

D'AMATO CARLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è da tempo in atto una dura vertenza che oppone le maestranze della SOFER di Pozzuoli (azienda gruppo BREDA-EFIM) a causa del verificarsi di numerosi casi di malattie professionali dovute alla presenza di amianto nelle lavorazioni di scoibentazione delle carrozze ferroviarie;

a quanto sembra, si sono verificati anche alcuni decessi, per i quali è in corso azione giudiziaria da parte delle famiglie, che ritengono la morte dei congiunti ascrivibile all'esposizione al rischio da amianto;

la società in questione aveva rassicurato le organizzazioni sindacali che sin dal 1982 dall'azienda era stata esclusa qualsiasi presenza di dette pericolose sostanze;

in effetti, a quanto risulta, l'amianto è stato trattato sino alla primavera del 1989, senza che siano state adottate da parte della direzione tutte le garanzie a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente (tra l'altro non è noto dove

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

siano state riversate le scorie), nonostante da tempo l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori fossero ben consapevoli delle conseguenze dannose di tale tipo di lavorazione;

allo stato, la fabbrica in questione, che occupa circa 1000 dipendenti, è chiusa, né si prevedono segnali di ripresa della produzione interrotta ormai da due mesi;

lo stato di grave tensione viene aggravato dalle incertezze della proprietà e della direzione aziendale, non in grado, nonostante gli interventi del prefetto di Napoli, di sbloccare la situazione e da voci, certamente infondate, ma che co-

munque vanno ufficialmente smentite, di una manovra in atto, che tende ad un ridimensionamento dell'opificio puteolano nel sistema BREDA —:

se non ritengano di intervenire con assoluta urgenza anche per evitare che la situazione possa degenerare sul piano dell'ordine pubblico, attese le gravi situazioni sociali che già investono una zona duramente segnata dal bradisismo e dalla disoccupazione endemica, convocando con urgenza le organizzazioni sindacali e l'azienda, al fine di ridare fiducia e serenità ai lavoratori sulle condizioni di lavoro e sulle prospettive produttive. (5-01696)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CARIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore all'agricoltura, ha deciso che le acque della rete fognante di Infernetto, Macchia Lagonara, Bagnoletto, Prato Cornelio, Borgata Collettore Primario e via Parmier Lungarina, dopo essere state ossigenate, vengono scaricate nei canali di bonifica del consorzio di Ostia-Maccarese;

tutti i reflui delle citate borgate romane, dopo essere passati per le vasche di decantazione e aver attraversato i canali del consorzio, finiranno diritti nelle già inquinate acque delle località turistiche del litorale laziale;

tale decisione della giunta regionale, in deroga alla legge Merli, darà un ulteriore determinante contributo all'inquinamento del litorale dove, già da anni, sono scaricati, senza permesso, i liquami di molte borgate della periferia romana privi di qualsiasi sistema di depurazione;

le antiche e vecchie vasche di decantazione, dove i reflui passano prima di immettersi nei canali, con la loro inefficacia dimostrano che l'amministrazione comunale è stata incapace di trovare soluzioni definitive —:

se non ritiene opportuno intervenire per ottenere di bloccare la decisione della giunta regionale e risanare tale grave situazione. (4-15626)

RONCHI, TAMINO, RUTELLI e VESCE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

proseguono, nel comune di Mongrado (Vercelli) i lavori di disboscamento e movimento terra per la posa delle tuba-

zioni di derivazioni delle acque del torrente Ingagna;

tali attività stanno sistematicamente distruggendo luoghi di importante significato ambientale che rappresentano l'identità dello stesso territorio interessato;

le firme di 2.000 cittadini contro tale opere, l'opposizione della amministrazione comunale di Mongrado, la sospensione dei lavori di costruzione della diga da parte del Ministero dell'ambiente nel dicembre 1987 non sono stati sufficienti a fermare tale opera;

similmente sono rimaste lettera morta le denunce della Lega ambiente e del WWF contro il magistrato del Po proprio per la costruzione della diga;

l'opera è priva di valutazione d'impatto ambientale;

nel maggio 1989 si è verificata una frana che ha evidenziato la precaria situazione geologica dell'area —:

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per sospendere ogni tipo di attività volta alla costruzione della diga sopra citata, visto l'elevatissimo costo dell'opera e la distruzione totale della valle dell'Ingagna;

se non ritenga di dover intervenire immediatamente per far svolgere una valutazione d'impatto ambientale riguardante l'opera. (4-15627)

STRADA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica.* — Per sapere —

premessi che negli istituti scolastici statali della provincia di Cremona, come nel resto del territorio nazionale, vige la seguente anomalia: a seconda del tipo di scuola, a svolgere la medesima funzione sono chiamati, di volta in volta, dipendenti comunali, provinciali o statali. In particolare questa anomalia crea questi problemi per gli organici del personale non docente, ausiliario, tecnico e ammini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

strativo, nonché di quello docente (vedi gli assistenti di cattedra);

considerato che, nella attuale situazione, gli organici del personale statale sono ampiamente sufficienti, perché garantiti da parametri fissati da norme precise, mentre gli organici del personale dipendente dagli enti locali, almeno in provincia di Cremona, risultano bloccati da anni, con la conseguenza che, a parità di funzionamento, in due scuole collaterali l'organico non docente dell'una (statale) è spesso doppio o triplo dell'organico dell'altra (ente locale), creando fortissime disparità di trattamento ed enormi difficoltà di funzionamento alle istituzioni scolastiche il cui personale è sottodimensionato;

visto che questa differenza di stato giuridico, oltre a creare le suddette disparità di trattamento, risulta essere un forte impedimento al riaccorpamento delle scuole sottodimensionate, progettato per ricercare soluzioni sinergiche delle risorse della scuola italiana;

preso atto che, almeno nelle enunciazioni, è intenzione di tutte le forze politiche e sindacali porre soluzione a questo anomalo problema, riconducendo tutto il personale con medesime funzioni e mansioni sotto lo stesso profilo giuridico e che il Ministero, molti mesi or sono, rispose a documento ispettivo presentato dallo stesso interrogante confermando l'esistenza di questa situazione a cui assicurava di intendere porre fine quanto prima;

evidenziato che tale problema dovrà essere posto nelle opportune sedi della contrattazione sindacale e del progetto di riassetto dei compiti e delle funzioni dell'ente locale;

visto che, secondo le enunciazioni ministeriali, nelle scuole esiste un forte esubero di personale statale, a fronte di un pesante sottodimensionamento del personale degli enti locali addetti al servizio scolastico;

atteso che, comunque, in provincia di Cremona esistono scuole che rischiano

il blocco dei servizi ausiliari ed amministrativi per carenze di personale non fornito dagli enti locali —:

se non ritengano opportuno, ciascuno per le rispettive competenze, promuovere l'immediata attuazione del progettato passaggio di stato giuridico del personale docente (assistenti di cattedra) dagli enti locali alle dipendenze dello Stato;

se non ritengano altresì necessario affrontare da subito il problema dello stato giuridico del personale non docente operante nelle scuole statali, ma dipendente dagli enti locali, prevedendone il passaggio alle dipendenze dello stato e consentendo, con ciò, una più equilibrata distribuzione di risorse tra scuole di diverso ordine, nonché rimuovendo uno degli ostacoli che si frappongono ad un equilibrato progetto di razionalizzazione degli istituti scolastici;

se non ritengano utile valutare la possibilità di offrire, al personale in esubero nelle scuole statali, l'opzione dell'utilizzo, fermo restando l'attuale stato giuridico, in scuole contigue, il cui personale non docente e docente dipendente dagli enti locali risulta sottodimensionato rispetto alle necessità denunciate e riconosciute dalle presidenze e dagli organi collegiali. (4-15628)

STRADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'anno scolastico è formalmente iniziato, in tutte le regioni d'Italia, da almeno una settimana e la situazione della provincia di Cremona è emblematica di uno stato di caos generalizzato;

nella provincia di Cremona funzionano 21 istituti scolastici superiori, frequentati da circa 13.000 studenti;

in questi istituti risultano scoperti, a tutt'oggi, più di 260 posti di insegnamento, normalmente coperti, negli anni precedenti, da incarichi annuali conferiti dal provveditorato agli studi, con un tem-

pismo sufficiente a garantire la sostanziale regolarità dell'anno scolastico;

L'attuale situazione di stallo nelle nomine da parte del provveditorato comporta, come conseguenza, che alcuni istituti scolastici (in particolare nel settore professionale e tecnico e comunque là dove gli studenti hanno più bisogno di cura ed attenzione al recupero scolastico) abbiamo un organico di docenti in servizio pari al 30-40 per cento dell'organico di diritto. La conseguenza ovvia è l'impossibilità del regolare funzionamento, nemmeno ad orario ridotto, con il rischio di mettere in discussione la stessa validità dell'anno scolastico;

a questa situazione si somma la cronica ed endemica carenza di aule ed edifici scolastici, stante il fatto che il piano straordinario di investimenti urgenti nell'edilizia scolastica procede con una lentezza esasperante e con criteri di priorità spesso insondabili ed incomprensibili;

il recente *telex* in base al quale il Ministero autorizza i presidi a nominare supplenti temporanei, a copertura delle lacune di organico, subordinando rigidamente, però, tale autorizzazione al totale funzionamento a regime di ciascuna scuola, rischia di essere, se interpretato letteralmente e burocraticamente, inattuabile proprio in quelle scuole che maggiormente soffrono per difficoltà logistiche e per vuoti di organico;

in più: alcuni istituti, dotati di personalità giuridica, già oggi denunciano difficoltà di bilancio, a causa delle scarse risorse destinate al capitolo relativo al pagamento dei supplenti temporanei;

non solo, l'attuazione delle indicazioni di tale *telex*, se pur permetterà, nell'immediato, di assegnare a ciascuna classe un numero di docenti sufficiente a garantire un orario scolastico quasi normale, se prolungata nel tempo rischia di produrre nella scuola effetti di squilibrio e di tensione ancor peggiori di quelli creati dall'attuale situazione. Infatti, se le nomine in ruolo tarderanno di molto, se i

provveditori potranno dar luogo alle supplenze annuali solo dopo che saranno stati assegnati i posti agli insegnanti inseriti nelle graduatorie nazionali ex legge 426 del 1988, e dopo che saranno stati immessi in ruolo gli insegnanti inseriti nelle graduatorie per soli titoli formatesi in base al decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, reiterato con decreto-legge 2 settembre 1989, n. 315, potrà avvenire che i supplenti temporanei nominati dai presidi restino per mesi su cattedre non di loro appartenenza, per poi essere spostati dagli immessi in ruolo e dai supplenti annuali. La purtroppo solita sarabanda di docenti, che caratterizza ogni avvio d'anno scolastico in Italia, si ripeterà anche ad anno scolastico avanzato, con le conseguenze sulla didattica e sul regolare corso degli studi che tutti possono immaginare —:

quali sono i motivi in base ai quali le graduatorie nazionali istituite sulla base della legge 426 del 1988, graduatorie che avrebbero dovuto essere pronte da lungo tempo, non sono ancora state rese operative e le conseguenti nomine non sono ancora state effettuate;

se tale ritardo ministeriale, che blocca tutte le procedure di nomina in ruolo e di copertura degli organici dei docenti, non debba essere immediatamente superato, procedendo in modo tale che i docenti titolari possano assumere servizio entro la prima settimana del mese di ottobre, liberando i posti restanti sui quali non è stato possibile effettuare nomine;

se non ritiene, nel frattempo, di sbloccare da subito quelle graduatorie per le quali non risultano, a livello nazionale, aspiranti alla nomina in ruolo e che, ciò nonostante, sono tenute ferme negli uffici ministeriali;

se non ritiene necessario fissare urgentemente un termine ultimo e tassativo per la pubblicazione definitiva delle graduatorie del concorso per soli titoli ex decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, reiterato con decreto-legge 2 settembre 1989,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

n. 315, il cui ritardo è ulteriore causa dei disagi nelle scuole;

in caso di impossibilità, se non ritiene necessario individuare ed attuare rapidamente meccanismi che garantiscano, a partire dalla prima decade del mese di ottobre, stabilità agli organici delle scuole, nell'interesse degli utenti del servizio scolastico e della serenità degli studi, pur salvaguardando, giuridicamente, i diritti degli aspiranti alla nomina in ruolo;

a che punto sta l'attuazione del piano straordinario per gli interventi urgenti nella edilizia scolastica, quali siano i residui passivi e le loro cause, quali procedure intende attuare per rapidamente sbloccare i finanziamenti già concessi e finanziare le nuove e vecchie emergenze non finanziate, con particolare riferimento alla provincia di Cremona.
(4-15629)

LEONE. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il signor Vincenzo Serraino è segretario regionale per la Puglia del Sindacato nazionale autonomo beni culturali e ambientali, aderente all'UNSA-CONFSAL, nonché componente il direttivo nazionale del suddetto sindacato, vicesegretario provinciale dell'UNSA federstatali di Taranto;

in virtù di tale incarico fruisce del « distacco » annuale sindacale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 715 del 1978, è per l'effetto svincolato da qualsiasi subordinazione gerarchica, a mente della ratio della normativa in vigore, relativa alla tutela costituzionalmente garantita ai dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

la funzione preposta è di fatto volta nei confronti dei lavoratori dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in attività di servizio nella regione Puglia;

il predetto Vincenzo Serraino è in organico presso l'Archivio di Stato di Taranto;

nell'ambito dei suoi doveri di dirigente sindacale ha ravvisato comportamento contrario ai doveri d'ufficio della dottoressa Maria Concetta Ingrosso, reggente l'archivio di Stato di Lecce, in essi ravvisando con ampia facoltà di prova e dovizia di argomentazioni e testimonianze, la pervicace preclusione della medesima ad addivenire a libero e democratico confronto sindacale;

atteso che la medesima ha invitato il superiore Ministero per i beni culturali e ambientali a prendere provvedimenti per i presunti illeciti comportamentali i quali, per le premesse di cui sopra, non potevano sussistere in quanto il Serraino per la funzione anzidetta è sospeso dai doveri di subordinazione gerarchica;

atteso che la predetta impiegata reggente dell'archivio di Stato di Lecce non aveva tra l'altro neanche giurisdizione territoriale competente alla richiesta dei provvedimenti che ne occupano;

rilevato che il direttore generale del personale dottor Giovanni Natoli deferiva con termini gratuitamente offensivi il succitato Vincenzo Serraino all'udienza del 18 ottobre prossimo presso la commissione di disciplina del Ministero per i beni culturali e ambientali —:

se non ritengono di predisporre una doverosa e imparziale ispezione da parte degli organi competenti, al fine di sgombrare il campo anche in ambito prettamente ministeriale da possibili malintesi di competenze sia centrali sia periferiche, soprattutto in costanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1972 sulla dirigenza. (4-15630)

RENZULLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è a conoscenza dell'intervista del Ministro per gli affari regio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

nali ed i problemi istituzionali apparsa sul settimanale *Mondo economico* del 23 settembre 1989, che afferma « ..le regioni a statuto speciale godono di condizioni di maggior favore non più giustificabili... », per cui « ...nei trasferimenti dovrà esservi una progressiva perequazione nei confronti delle regioni a statuto speciale, il contenimento dei trasferimenti dovrà dunque pesare prevalentemente su queste ultime » -:

se non ritiene costituzionalmente insostenibile la posizione assunta dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

se non ritiene tale posizione in palese contrasto con il programma di Governo. (4-15631)

PATRIA e RABINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere - visto il testo della nota del 13 settembre 1989 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, indirizzata al ministro interrogato, di seguito riportato: « Con ordinanza n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986 questo Dipartimento emanò disposizioni urgenti per la bonifica di due imponenti discariche abusive di sostanze tossiche e nocive, ubicate in zona Golenale del torrente Scrivia, nei comuni di Tortona e di Carbonara Scrivia.

Tale provvedimento, resosi impellente, essendosi configurata una grave emergenza con incombente pericolo di inquinamento delle acque dello Scrivia, si rese indifferibile ed urgente.

L'intervento, che ha comportato una spesa iniziale di lire 10.448.053.000, fu reso possibile in quanto il comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 730 del 1986 aveva stanziato la somma di lire 30 miliardi per la bonifica delle discariche abusive nella regione Piemonte.

Al termine dei lavori di bonifica, le quantità dei materiali recuperati risultarono superiori a quelle originariamente previste, per cui è stato necessario stipulare, in data 9 marzo 1989, con la società incaricata dell'esecuzione dei lavori stessi,

apposito atto aggiuntivo per una spesa suppletiva di lire 8.779.877.938, con imputazione sul Fondo della protezione civile, stante l'esaurimento dei fondi di cui alla citata normativa.

Intanto, in previsione di dover definitivamente smaltire il materiale tossico e nocivo stoccato a Rivalta Scrivia e Pozzolo Formigaro, in data 28 luglio 1987, fu emanata l'ordinanza n. 1091/FPC/ZA con cui vennero demandate alla Castalia - Società italiana per l'ambiente Spa - le attività occorrenti per la messa in sicurezza definitiva dei materiali di cui sopra, recuperati presso le discariche di Carbonara Scrivia e Tortona, nonché per il recupero e trattamento delle terre debolmente inquinate e delle acque di falda di subalveo, previa realizzazione di idoneo diaframma.

L'intervento appena citato, che prevedeva una spesa di lire 16.656.810.000, giudicata congrua dal comitato tecnico operativo istituito presso la prefettura di Alessandria, si sarebbe dovuto eseguire in tempi brevi come previsto nell'ordinanza stessa.

Purtroppo, l'assoluta carenza di disponibilità di fondi non ha fino ad oggi consentito di stipulare l'apposita convenzione con la società concessionaria e di dare quindi attuazione alla citata ordinanza n. 1091.

La imprevedibile lunga durata dello stoccaggio provvisorio giustifica quindi le allarmanti denunce, che da tempo pervengono a questo Dipartimento, relative alla grave situazione di degrado e di rischio in cui si trovano le sostanze in stoccaggio provvisorio ed i liquami contenuti nelle vasche site in località Cadano.

La gravità della situazione ha, fra l'altro, indotto associazioni ecologistiche, amministratori comunali ed esponenti di partiti politici a richiedere che l'intervento non sia ulteriormente dilazionato; ciò anche in considerazione della recente scoperta, fatta a seguito di un incendio, dell'esistenza di un deposito di sostanze altamente infiammabili, ubicato in un locale attiguo al capannone adibito allo stoccaggio dei rifiuti, nonché dell'allar-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

mante innalzamento del livello dei liquami, a causa delle piogge, contenuti nelle vasche di Cadano, che minaccia di sormontare il diaframma plastico di contenimento, già a suo tempo realizzato per evitare il loro percolamento verso il torrente Scrvia.

C'è, infine, da considerare che l'aggravamento della situazione rischia di vanificare la difficile e costosa opera di messa in sicurezza, di cui all'ordinanza 803 citata, che ha comportato un notevole onere per l'Amministrazione.

Poiché questo Dipartimento non è assolutamente in grado di provvedere con i propri mezzi a fronteggiare la precaria situazione prospettata, che, fra l'altro, non rientrerebbe più nelle proprie competenze, si prospetta il caso a codesto Ministero che dovrà valutare se l'opera di smaltimento delle sostanze di che trattasi possa essere finanziata con i fondi della legge 29 ottobre 1987, n. 441, oppure, in alternativa, investire del problema la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, al fine di reperire comunque le necessarie risorse finanziarie » -:

quali provvedimenti, stante l'urgenza, abbia inteso o intenda adottare.

(4-15632)

SERVELLO, MATTEOLI e BAGHINO.
— *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

il blocco delle licenze favorisce alcune grosse aziende e, indirettamente, i cosiddetti padroncini, che spesso lavorano senza alcuna licenza o autorizzazione, pur senza alcuna prospettiva per l'avvenire;

grosse aziende, probabilmente per appoggi ufficialmente non consentiti, non hanno avuto alcun problema o spesa per ottenere le licenze;

se una piccola o media azienda volesse acquistare un nuovo automezzo per ingrandire la propria flotta dovrebbe, innanzitutto, reperire un trasportatore disposto a vendere l'autorizzazione, il cui

importo si aggira sui 25/30 milioni in nero, e poi effettuare una serie di operazioni, lunghe, burocratiche e costose, per mettersi in regola;

quello dei permessi a « borsa nera » è un fenomeno di cui si parla da tempo, ma fino ad ora si è sempre voluto sorvolare;

da almeno vent'anni si parla di riorganizzazione del settore attraverso precisi interventi legislativi;

i permessi comunitari, che consentono di effettuare trasporti senza alcun limite di sorta e il cui costo è di 20 milioni, assai difficilmente si possono ottenere;

stando così le cose, vengono favoriti i trasportatori stranieri, che effettuano in Italia un sempre maggiore numero di trasporti;

la quota di servizi effettuati da aziende italiane, che soltanto otto anni fa era del 50 per cento, è scesa oggi al 28 per cento, facendo segnare alla bilancia dei trasporti un passivo di oltre 2000 miliardi;

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare e quali interventi legislativi si ritenga di proporre in favore del settore dei trasporti, evitando comunque che questo diventi monopolio di poche, grosse aziende, e normalizzando l'attuale anomala situazione e, soprattutto per quanto riguarda le licenze in conto terzi.

(4-15633)

BENEVELLI, BONFATTI PAINI e MASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la classe prima della scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova è minacciata in questi giorni di soppressione, dopo che erano regolarmente iniziate le attività didattiche per l'anno scolastico 1989-1990;

i frequentatori rischiano di trovarsi nella condizione di doversi cercare un'altra scuola, acquistando anche altri libri

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

di testo, con danno economico per le famiglie;

gli uffici del Ministero della pubblica istruzione giustificano la decisione di chiudere la prima classe con il fatto che i tredici alunni iscritti non raggiungerebbero il numero di quindici previsto per l'autorizzazione;

la classe era già stata autorizzata dal provveditorato agli studi e per tali

scuole sono ammesse deroghe per quanto riguarda il numero;

la scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova è unica per tutta la provincia -:

se non intenda urgentemente intervenire per garantire la continuità del lavoro scolastico nella prima classe della scuola media annessa al conservatorio musicale di Mantova. (4-15634)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1989

MOZIONE

La Camera,

considerando che:

alla luce dell'evoluzione della situazione internazionale e delle straordinarie trasformazioni in senso democratico in corso in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale appare insieme possibile e indispensabile che i principi proclamati e gli impegni assunti con l'atto finale di Helsinki e con i suoi successivi aggiornamenti nell'ambito del processo CSCE divengano sempre più il punto di riferimento centrale delle relazioni internazionali;

la collaborazione fra gli Stati firmatari dell'atto di Helsinki, nel dare concreta e puntuale applicazione agli obblighi assunti, costituisce una condizione fondamentale perché le trasformazioni sopra ricordate si risolvano non in pericolose forme di destabilizzazione disgregante ma nella conquista di una nuova, dinamica stabilità di democrazia e di diritto;

fra gli impegni reciprocamente assunti dagli Stati con il più recente e significativo atto del processo CSCE, il documento conclusivo della riunione di Vienna adottato il 19 gennaio 1989, stanno i seguenti:

« Gli Stati partecipanti rispetteranno pienamente il diritto di ciascuno (...) di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di fare ritorno al proprio paese » (punto 20).

Gli Stati partecipanti assicureranno che l'esercizio dei summenzionati diritti non sia soggetto ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste con legge e che siano conformi ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale sui diritti civili e politici e ai loro impegni internazionali, in particolare alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tali restrizioni hanno carattere eccezionale. Gli Stati partecipanti assicureranno che dette restrizioni non siano applicate in maniera

abusiva né arbitraria, ma in modo tale da salvaguardare l'effettivo esercizio di questi diritti » (punto 21).

le restrizioni al diritto di lasciare il proprio paese vigenti nella Repubblica democratica tedesca, firmataria dell'atto finale di Helsinki e del documento di Vienna, costituiscono gravi e flagranti violazioni dei principi in essi proclamati, non corrispondendo in alcun modo al profilo di straordinarietà e agli altri caratteri definiti dal punto 21 citato;

la grave situazione di tensione determinatasi tra la Repubblica democratica tedesca e l'Ungheria deriva dalla violazione dei principi di Helsinki e di Vienna da parte della RDT e dall'obbligo morale in cui le autorità ungheresi si sono trovate di ovviare agli effetti di tale violazione, per non divenirne obiettivamente corresponsabili, oltre che dalla necessità in cui l'Ungheria si è trovata di onorare gli impegni assunti sottoscrivendo la convenzione di Ginevra sui rifugiati;

il contrasto fra Repubblica democratica tedesca e Ungheria, pertanto, non riguarda soltanto questi due paesi ma coinvolge la corresponsabilità politica di tutti gli Stati partecipanti alla conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le iniziative adeguate a promuovere la piena osservanza da parte di tutti gli Stati partecipanti degli impegni assunti con l'atto di Helsinki e con il documento di Vienna;

2) a manifestare la più ferma protesta contro le pressioni esercitate da alcune parti per indurre l'Ungheria ad abbandonare scelte coerenti con lo spirito e con la lettera di tali accordi.

(1-00320) « Calderisi, Rutelli, Teodori, Stanzani Ghedini, d'Amato Luigi, Vesce, Mellini, Aglietta, Pannella, Faccio, Modugno ».